

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP

[notificata con il numero C(2003) 3526]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo paragrafo,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Mediante tre denunce, presentate dall'emittente privata SIC nel 1993, 1996 e 1997, la Commissione è stata informata che il Portogallo aveva attuato una serie di misure ad hoc e di misure annuali di compensazione a favore dell'emittente pubblica RTP.

(2) Con lettera del 15 novembre 2001, la Commissione ha informato le autorità portoghesi di aver deciso d'iniziare, riguardo alle misure ad hoc a favore della RTP, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3) La decisione della Commissione di dar inizio al procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha chiesto ai diretti interessati di presentare le loro osservazioni.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni delle autorità portoghesi con lettere del 28 e del 31 gennaio 2002 e successivamente ha ricevuto osservazioni di altri interessati.

(5) Hanno inviato osservazioni la SIC, autrice della denuncia, con lettere dell'8 febbraio e del 9 maggio 2002, l'emittente privata TVI con lettera dell'8 maggio 2002, l'associazione delle televisioni commerciali europee (ACT) con lettera del 9 maggio 2002 e l'emittente privata italiana Mediaset con lettera del 12 giugno 2002. Il 16 maggio e il 4 agosto 2003 la Commissione ha ricevuto dalla SIC altre lettere a tale riguardo.

(6) La Commissione ha trasmesso tutte queste osservazioni alle autorità portoghesi, che hanno risposto con lettera del 25 marzo 2003. Con lettera del 29 luglio 2003, le autorità portoghesi hanno risposto ad altre domande loro rivolte dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 85 del 9.4.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Ibidem.

(7) La presente decisione riguarda esclusivamente le misure ad hoc formanti oggetto della decisione d'iniziare il procedimento. Di conseguenza, la presente decisione s'incentra sui rapporti finanziari tra la RTP e lo Stato portoghese nel periodo 1992-1998.

(8) Come nella decisione d'iniziare il procedimento, nella presente decisione non vengono trattate le questioni relative alla qualifica giuridica delle «compensazioni» annuali concesse alla RTP e alla loro compatibilità con il trattato. Poiché, a titolo preliminare, si ritiene che tali questioni si configurino come un aiuto in atto, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽³⁾ esse devono essere trattate in un procedimento distinto.

(9) Tuttavia, per avere una visuale completa dei rapporti finanziari tra lo Stato portoghese e la RTP nel periodo formante oggetto della presente indagine, la Commissione deve tener conto non soltanto delle misure ad hoc ma anche del sostegno finanziario accordato alla RTP mediante «compensazioni» annuali. Di conseguenza, nella presente decisione la Commissione farà riferimento alle «compensazioni» annuali soltanto entro i limiti del necessario, per chiarire la propria posizione sulle misure ad hoc.

II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE MISURE IN QUESTIONE

Misure a favore della RTP

«Compensazioni» annuali

(10) Le «compensazioni» annuali costituiscono il dispositivo principale per compensare la RTP. Nel periodo 1992-1998, la RTP ha ricevuto 66,495 miliardi di scudi portoghesi (di seguito «scudi») a copertura dei costi correnti dei suoi obblighi di servizio pubblico. La base giuridica di tale compensazione è l'articolo 5 della legge n. 21/92 ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [ora articolo 88] del trattato (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ A norma dell'articolo 5, «l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico affidati alla RTP SA [...] conferisce a tale società il diritto a una compensazione, il cui importo esatto corrisponderà al costo effettivo della prestazione del servizio pubblico e sarà determinato in base a criteri obiettivamente quantificabili e nel rispetto del principio dell'efficienza di gestione».

(11) La tabella 1 mostra la ripartizione delle compensazioni annuali accordate alla RTP nel periodo formante oggetto della presente decisione.

Tabella 1

Importo delle compensazioni annuali 1992-1998

(in milioni di scudi)

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
6 200	7 100	7 145	7 200	14 500	10 350	14 000

Fonte: Risoluzioni nn. 18/92, 21/93, 19/94, 25-A/95, 97/96, 83/97 e 1/99 del Consiglio dei ministri.

Esenzione dalle tasse e diritti di registrazione

(12) Quando si è trasformata in società per azioni, la RTP ha beneficiato dell'esenzione dalle tasse e diritti di registrazione della nuova società così costituitasi. L'importo in questione era di 33 milioni di scudi. Di norma, secondo il diritto portoghese, il costituirsi di un'impresa o un cambiamento del suo statuto sociale o una modifica dell'impresa stessa comporta il pagamento di tasse e diritti.

(13) La base giuridica della suddetta esenzione è stato l'articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 21/92, che stabilisce quanto segue:

«Lo statuto della RTP SA [...] viene approvato e non deve essere trasformato in atto notarile: la registrazione sarà effettuata ufficiosamente, senza esigere tasse e diritti, sulla base della Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese nella quale tale statuto è pubblicato.»

(14) Il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 11 deriva dalla legge n. 84/88, il cui articolo 1 stabilisce che le pubbliche imprese, anche se nazionalizzate, possono trasformarsi in società per azioni mediante decreto legge. In effetti, l'atto con il quale è stato approvato lo statuto di società per azioni è consistito in un decreto legge, che è titolo sufficiente ai fini di tutti i necessari atti di registrazione ⁽⁵⁾.

(15) Inoltre, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 11 della legge n. 21/92, tutti gli atti direttamente correlati alla modifica dello statuto giuridico della società sono esenti da ogni altra tassa e tributo relativi alla registrazione.

⁽⁵⁾ Articolo 3, paragrafi 2 e 3, della legge n. 84/88 del 20 luglio 1988.

(16) Il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 11 della legge n. 21/92 deriva dal decreto legge n. 404/90 ⁽⁶⁾. In base all'articolo 1 di tale decreto, alle imprese che sino al 31 dicembre 1993 procedessero ad atti di cooperazione o di concentrazione poteva essere concessa l'esenzione dall'imposta sulla cessione dei beni immobili necessari per la concentrazione o cooperazione stessa e dai diritti e altri oneri dovuti per legge quando si effettuano simili atti.

Pagamento da parte dello Stato per il trasferimento della rete di trasmissione del segnale televisivo

(17) Con l'apertura del mercato televisivo portoghese, si era deciso di ritirare il patrimonio della RTP dalla rete di trasporto e di trasmissione del segnale televisivo, per costituire una nuova entità, la Teledifusora de Portugal (TDP), dotata di un capitale di 5,4 miliardi di scudi ⁽⁷⁾. A determinare il valore della nuova entità erano stati due istituti indipendenti: il Banco Nacional Ultramarino (BNU: Banca nazionale d'oltremare) e il Banco Português de Investimento (BPI: Banca portoghese per gli investimenti) ⁽⁸⁾.

(18) Nel 1993 lo Stato acquistò dalla RTP la rete di telediffusione TDP, per l'importo di 5,4 miliardi di scudi (valore risultante di una valutazione indipendente), che corrispondeva al valore del patrimonio che era stato trasferito ⁽⁹⁾.

Agevolazioni di pagamento del canone annuale per l'utilizzo della rete di telediffusione

(19) Qui di seguito si descrive il contesto generale entro il quale sono stati conclusi gli accordi in tal senso, riepilogando i cambiamenti di proprietà della Portugal Telecom e precisando le tasse e diritti riscossi e gli accordi conclusi con la RTP.

⁽⁶⁾ Decreto legge n. 404/90 del 21 dicembre 1990.

⁽⁷⁾ Decreto legge n. 138/91 dell'8 aprile 1991.

⁽⁸⁾ Per l'analisi del valore della rete, vedere la decisione della Commissione del novembre 1996, nella quale si è constatato che tale valore corrispondeva a quello di mercato.

⁽⁹⁾ Nel 1991 la RTP trasferì tali attivi alla TDP, acquisendo in quest'impresa la partecipazione corrispondente al valore degli attivi trasferiti. In seguito, lo Stato divenne l'unico proprietario della TDP. Tuttavia, sembra che lo Stato non abbia effettuato versamenti in denaro a favore della RTP, divenendo quindi debitore nei suoi confronti dell'importo di 5,4 miliardi di scudi. Infine, la RTP controbilanciò questo suo credito con perdite precedenti. Inoltre, poiché la RTP aveva effettivamente perduto alcuni attivi, nel 1993 lo Stato decise di fornirle risorse, mediante apporti di capitale per una somma equivalente a quella degli attivi ceduti dalla RTP.

(20) Tra il 1991 e il 1994 la rete portoghese di telediffusione era di proprietà dell'impresa pubblica TDP SA. Dal 1994 la proprietaria della rete divenne la Portugal Telecom, impresa nata dalla fusione tra la Telecom Portugal SA, la Telefones de Lisboa e Porto SA e la TDP SA. Dopo il costituirsi della Portugal Telecom, lo Stato ridusse progressivamente la sua partecipazione nella società: nel 1995, mediante offerta pubblica, ne vendette il 26,3 % e nel giugno 1996, mediante asta pubblica, ne vendette un'altra parte, riducendo al 51 % la propria partecipazione. A metà 1997 la partecipazione statale si ridusse al 25 % e a metà 1999 al 10,5 %. Attualmente, l'impresa è privatizzata ⁽¹⁰⁾.

(21) La legge n. 58/90 stabilisce esplicitamente che è possibile ritirare la licenza agli operatori privati che non hanno proceduto puntualmente al pagamento del canone previsto per la rete di telediffusione ⁽¹¹⁾.

(22) I diritti che l'operatore della rete ha imposto rispettivamente alla RTP e agli operatori televisivi privati erano identici. Di fatto, è vietato per legge imporre diritti diversi all'operatore pubblico RTP e ai privati che utilizzano la rete ⁽¹²⁾. Sino al 1997, l'entità dei diritti imposti dall'operatore della rete era basata su parametri stabiliti per legge ⁽¹³⁾. Nel 1997 si concluse un accordo tra l'Istituto per i mezzi di comunicazione sociale (Istituto para os Meios de Comunicação Social), la Direzione generale per il commercio e la concorrenza (Direcção-Geral do Comércio e Concorrência) e la Portugal Telecom, per fissare i prezzi massimi che poteva applicare la Portugal Telecom per la distribuzione del segnale televisivo.

(23) Per l'utilizzo della rete di telediffusione, la RTP doveva pagare al suo proprietario un canone annuale ⁽¹⁴⁾. La RTP ha sempre contestato l'entità dei canoni pagati, poiché il canone annuale era pari a oltre la metà del valore della rete alla data del suo trasferimento. Sebbene la RTP abbia incluso nei suoi passivi tutti i costi delle rete di telediffusione, compresi gli interessi di mora, essa non pagò puntualmente i canoni dovuti.

(24) La rete è indispensabile alla RTP per trasmettere i suoi programmi. Inoltre, la RTP è uno degli utenti principali della rete (oltre all'operatore commerciale SIC).

⁽¹⁰⁾ I principali azionisti sono: gruppo Banco Espírito Santo (9,3 %), Brandes Investments Partners (5,5 %), Telefonica (4,8 %), gruppo Caixa Geral de Depósitos (4,7 %) e gruppo BPI (2,9 %).

⁽¹¹⁾ Articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 58/90 del 7 settembre 1990, che disciplina l'esercizio dell'attività televisiva.

⁽¹²⁾ Articolo 5 del decreto legge n. 401/90 del 20 dicembre 1990, sostituito dall'articolo 13 del decreto legge n. 40/95 del 15 febbraio 1995.

⁽¹³⁾ Articolo 4, paragrafo 2, del decreto legge n. 401/90.

⁽¹⁴⁾ Si è trattato dei seguenti importi: 3,65 miliardi di scudi nel 1992; 3,68 miliardi di scudi nel 1993; 3,101 miliardi di scudi nel 1994; 2,866 miliardi di scudi nel 1995 e 2,876 miliardi di scudi nel 1996.

(25) Nel periodo 1992-1998, l'operatore della rete accettò il pagamento tardivo dei canoni dovuti dalla RTP, e tra questa e la Portugal Telecom si conclusero vari accordi per la ritempificazione del debito⁽¹⁵⁾. Accordi analoghi furono conclusi tra le due imprese anche dopo il 1998. Con un accordo del 31 maggio 2001 si procedette a consolidare il debito accumulato dalla RTP nei confronti della Portugal Telecom, compreso l'importo degli interessi di mora sui pagamenti differiti. A quell'epoca le due imprese conclusero un accordo secondo il quale il totale del debito sarebbe stato pagato in dieci versamenti semestrali, da effettuare il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno.

(26) Il 3 luglio 2003 l'ANACOM, l'ente attualmente responsabile delle norme relative alla fissazione dei prezzi della rete di trasmissione del segnale televisivo, ha deciso che dal gennaio 2003 la Portugal Telecom doveva ridurre i suoi prezzi del 2002 del 14 %, più un altro 1,2 %.

(27) Nell'ambito della concessione del servizio pubblico di telecomunicazioni, la Portugal Telecom è tenuta a prestare il servizio di distribuzione e di radiodiffusione dei segnali di telecomunicazioni. L'obbligo di servizio universale della Portugal Telecom, il cui margine negativo di profitto può essere compensato dallo Stato, non include la prestazione alla RTP di un servizio di distribuzione del segnale televisivo⁽¹⁶⁾.

Ritempificazione del debito accumulato nei confronti del sistema di previdenza sociale e rinuncia alla riscossione degli interessi di mora

(28) Per il periodo 1983-1989, la RTP aveva accumulato un debito di 2,189 miliardi di scudi nei confronti del sistema di previdenza sociale, per contributi sociali non versati. Il debito era dovuto a una divergenza d'interpretazione tra la RTP e il sistema di previdenza sociale riguardo ai contributi da versare per le ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti e per la remunerazione degli artisti.

(29) L'interpretazione del sistema di previdenza sociale si basava sull'articolo 2, lettera e), del decreto di esecuzione n. 12/83, del 12 febbraio 1983. Poiché volevano evitare di adire le vie legali, i due interessati conclusero un accordo secondo il quale il sistema di previdenza sociale rinunciava al pagamento degli interessi di mora e accettava di ritempificare il debito. Dopo tale composizione della controversia legale, il decreto di esecuzione non è mai stato abrogato.

(30) Il 6 maggio 1993 un decreto congiunto del ministro delle Finanze e del ministro della Previdenza sociale autorizzò formalmente la ritempificazione del debito in 120 versamenti mensili e annullò le ammende e gli interessi dovuti, che ammontavano a 1,206 miliardi di scudi.

(31) Le norme che autorizzano condizioni eccezionali di pagamento in caso di debiti nei confronti della previdenza sociale sono previste nel decreto legge n. 411/91. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale testo, l'autorizzazione deve risultare indispensabile per assicurare la sopravvivenza dell'impresa debitrice. Queste condizioni eccezionali possono applicarsi tra l'altro, come previsto alla lettera d) del suddetto paragrafo, se l'impresa debitrice «ha formato oggetto di occupazione, autogestione o intervento statale».

Emissione di obbligazioni

(32) Nel 1994 la RTP emise obbligazioni per il valore totale di 5 miliardi di scudi. Secondo il prospetto dell'emissione, era la stessa RTP che garantiva il rimborso del prestito obbligazionario mediante le sue entrate.

Protocollo del settembre 1996 per il sostegno della produzione cinematografica

(33) Il 18 settembre 1996 la RTP e il ministro della Cultura conclusero un protocollo per il sostegno della produzione cinematografica, nel quale si precisavano gli obblighi della RTP a tale riguardo, senza prevedere peraltro nessun finanziamento specifico ad hoc della RTP in relazione a tale suo obbligo di sostenere il settore cinematografico.

Piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000

(34) La RTP effettuò uno studio sulle proprie possibilità di ristrutturazione nel 1996-2000, che non portò a nessun impegno finanziario da parte dello Stato.

Apporti annuali di capitale nel 1994-1997

(35) Tra il 1994 e il 1997, lo Stato incrementò ogni anno il capitale della RTP. Nella seguente tabella si presenta il quadro generale delle varie ricapitalizzazioni, che ammontarono a 46,8 miliardi di scudi.

⁽¹⁵⁾ Nel marzo 1996 e nel dicembre 1997.

⁽¹⁶⁾ Decreto legge n. 40/95, modificato dal decreto legge n. 458/99 del 5 dicembre 1999.

Tabella 2

Ricapitalizzazioni nel periodo 1994-1997

(in milioni di scudi)

Anno	1994	1995	1996	1997
Apporto di capitale	10 000	12 800	10 000	14 000
Capitale sociale al 31 dicembre	22 708	35 508	45 508	59 508

Fonte: Bilanci della RTP.

- (36) I contratti di servizio pubblico conclusi tra lo Stato portoghese e la RTP prevedono la partecipazione statale negli investimenti effettuati dalla RTP, preferibilmente in forma di ricapitalizzazione ⁽¹⁷⁾.

Prestito contratto nel 1998

- (37) Nel dicembre 1998 il Fondo di regolarizzazione del debito pubblico (Fundo de Regularização da Dívida Pública) e la RTP conclusero un contratto di prestito «subordinato», nel quale si stabilivano le condizioni relative a un prestito del Fondo alla RTP per l'importo di 20 miliardi di scudi, inteso a ricapitalizzare l'impresa.
- (38) Il Fondo di regolarizzazione del debito pubblico è gestito dall'Istituto di gestione del credito pubblico (Instituto de Gestão do Crédito Público), che è responsabile della gestione del debito dello Stato portoghese e dell'esecuzione del programma centrale di prestiti, a norma della legge sul regime del debito pubblico ⁽¹⁸⁾ e degli orientamenti in materia fiscale stabiliti dal governo. L'Istituto di gestione del credito pubblico dipende dal ministero delle Finanze ⁽¹⁹⁾.
- (39) Con decorrenza dalla data alla quale l'importo suddetto le fu messo a disposizione, il prestito concesso alla RTP comportava il pagamento di interessi annui, al tasso Lisbor a dodici mesi, calcolati all'inizio di ogni periodo e maggiorati di 20 punti di base ⁽²⁰⁾.
- (40) A norma del contratto, il prestito doveva essere rimborsato entro il 31 dicembre 2003, con possibilità di proroga, di comune accordo, per uno o due anni. La RTP non ha pagato interessi sul prestito, poiché il contratto stabiliva che gli interessi dovuti per i primi quattro pagamenti annuali dovevano essere capitalizzati ⁽²¹⁾.

⁽¹⁷⁾ Clausola 14 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 21 del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽¹⁸⁾ Legge n. 7/98.

⁽¹⁹⁾ Articolo 1 del decreto legge n. 160/96.

⁽²⁰⁾ Sono stati applicati i seguenti tassi: 3,54 % nel 1999; 4,14 % nel 2000; 5,05 % nel 2001; 3,62 % nel 2002; 2,95 % nel 2003.

⁽²¹⁾ Articolo 5 del contratto modificato di prestito.

- (41) Il contratto concluso tra il Fondo di regolarizzazione del debito pubblico e la RTP corrispondeva agli orientamenti indicati nel decreto congiunto del 17 dicembre 1998, emanato dai segretari di Stato alla Comunicazione sociale, al Tesoro e alle Finanze.

Il beneficiario

- (42) L'emittente pubblica RTP è stata istituita con atto del 15 dicembre 1955, in seguito alla decisione statale di costituire un'impresa pubblica alla quale attribuire la concessione per la prestazione del servizio televisivo pubblico ⁽²²⁾.
- (43) Sino agli anni 1980, la RTP deteneva il monopolio del mercato televisivo. Nel decennio 1990, essa cominciò a risentire della concorrenza delle emittenti televisive private SIC e TVI, alle quali lo Stato concesse nel febbraio 1992 due licenze di gestione, perché avviassero rispettivamente un terzo e un quarto canale ⁽²³⁾.
- (44) Con lo statuto del 1992, enunciato nella legge n. 21/92, la RTP si trasformò in società per azioni ⁽²⁴⁾.
- (45) La RTP svolge contemporaneamente attività commerciali e di servizio pubblico televisivo. Questa società è autorizzata per legge a esercitare ogni altra attività, commerciale o industriale, correlata all'attività televisiva ⁽²⁵⁾.
- (46) La RTP svolge attività commerciali mediante partecipazione finanziaria in altre imprese, legalmente distinte da essa e dotate di struttura e sistema contabile propri.

La situazione finanziaria della RTP

- (47) Come si può vedere nella seguente tabella, nel periodo in questione la RTP ha registrato perdite. Nel 1996 la sua situazione finanziaria si deteriorò al punto da registrare passività.

⁽²²⁾ Decreto legge n. 40 341 del 18 ottobre 1955, con il quale lo Stato portoghese promuove «il costituirsi di una società per azioni [...], con la quale concluderà un contratto di concessione del servizio televisivo pubblico sul territorio portoghese».

⁽²³⁾ Paragrafi 11.4 e 11.5 della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 49/90 del 31 dicembre 1990 e paragrafo 3 della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 6/92 del 22 febbraio 1992.

⁽²⁴⁾ Legge n. 21/92 del 14 agosto 1992.

⁽²⁵⁾ L'allegato della legge n. 21/92, relativo allo statuto della RTP, stabilisce ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 che la società può effettuare le seguenti attività: i) gestione della pubblicità televisiva; ii) commercializzazione di prodotti, in particolare programmi e pubblicazioni, correlati con le sue attività; iii) prestazione di servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale e cooperazione con altre entità nazionali o straniere; iv) vendita o nolo di attrezzature televisive, di film, nastri magnetici, videocassette e prodotti analoghi; v) partecipazione in gruppi complementari d'impres e in gruppi europei d'interesse economico, e anche nel capitale sociale di altre società, in ogni forma prevista nel diritto commerciale.

Tabella 3

Dati economici e finanziari della RTP per il periodo 1993-1998

(in milioni di scudi)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Profitti (perdite) netti	(7 883)	(19 558)	(26 581)	(18 512)	(32 223)	(25 039)
Capitale proprio netto	1 557	8 071	4 269	(4 274)	(20 586)	(50 827)
Attivi	39 418	42 262	56 078	67 654	62 340	83 843
Debiti finanziari ⁽¹⁾	22 402	26 855	30 258	44 922	44 885	92 775

⁽¹⁾ Debiti a breve, medio e lungo termine con istituti di credito, ed emissione di obbligazioni.

Fonte: Contabilità della RTP.

Obblighi di servizio pubblico della RTP nel periodo 1992-1998

(48) La RTP deve assicurare la prestazione del servizio pubblico televisivo. La definizione, attribuzione e finanziamento di tale servizio sono disciplinati da vari testi di legge.

(49) La legge n. 58/90, che disciplina l'esercizio dell'attività televisiva, stabilisce le norme imposte agli operatori privati e prevede l'obbligo statale di assicurare il servizio televisivo pubblico ⁽²⁶⁾. La legge n. 21/92, riguardante lo statuto della RTP, determina gli obblighi principali di servizio pubblico e il relativo finanziamento.

(50) I servizi pubblici e il relativo finanziamento sono definiti con maggiori particolari in due contratti di servizio pubblico firmati tra la RTP e lo Stato portoghese ⁽²⁷⁾.

Definizione

(51) L'articolo 4 della legge n. 21/92 sancisce la conclusione del contratto di concessione tra lo Stato e la RTP e determina gli obblighi principali di servizio pubblico da adempiere nell'ambito di tale contratto. L'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce i principi generali che la RTP deve osservare nell'esercizio

della sua attività di concessionaria ⁽²⁸⁾; al paragrafo 3 del medesimo articolo sono precisati gli obblighi di servizio televisivo pubblico ⁽²⁹⁾.

(52) I contratti di servizio pubblico confermano gli obblighi di servizio pubblico della RTP. Anzitutto, la RTP è soggetta a obblighi generali e ad obblighi riguardanti il contenuto dei programmi ⁽³⁰⁾. La RTP deve prestare un servizio televisivo pubblico, nell'ambito del quale deve trasmettere su due canali, raggiungendo tutti gli abitanti del Portogallo continentale. Il primo canale ha carattere più generale e deve offrire una programmazione più generica, mentre il secondo canale deve rivolgersi soprattutto a categorie speciali di pubblico, offrendo programmi a carattere culturale, istruttivo e scientifico. Uno dei canali deve trasmettere anche nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

⁽²⁸⁾ La RTP deve: a) rispettare i principi di libertà, indipendenza, non discriminazione e non concentrazione; b) salvaguardare la propria indipendenza dai pubblici poteri; c) organizzare la programmazione in funzione delle esigenze di qualità e di varietà, nell'interesse del pubblico.

⁽²⁹⁾ La RTP deve: a) e c) contribuire a dare chiarimenti al pubblico in generale, informarlo e formarlo; b) fornire notizie di attualità; d)-h) cedere tempi di trasmissione alle confessioni religiose, ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, alla pubblica amministrazione e al governo per la diffusione di messaggi, comunicati e notizie ufficiali; i) trasmettere programmi di diffusione generale, uno almeno dei quali possa essere captato nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera; j) ed m) trasmettere programmi istruttivi, formativi, culturali e sportivi; l) sostenere e promuovere l'industria cinematografica; n) tenere archivi audiovisivi; o) provvedere i mezzi necessari per lo scambio di programmi e d'informazione con le regioni autonome delle Azzorre e di Madera; p) produrre e trasmettere programmi per le comunità portoghesi all'estero; q) cooperare con i paesi di lingua portoghese; r) fornire notizie dirette sui principali fatti esteri; s) tenere contatti con le imprese che prestano servizio televisivo pubblico all'interno delle Comunità europee; t) assicurare la rispondenza dell'esercizio dell'attività televisiva con gli orientamenti indicati dalle competenti autorità internazionali.

⁽³⁰⁾ Clausola 4 del precedente contratto di servizio pubblico e clausole 4 e 5 del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽²⁶⁾ Legge n. 58/90.

⁽²⁷⁾ Il 17 marzo 1993 lo Stato portoghese e la RTP firmarono un contratto di servizio pubblico (precedente contratto di servizio pubblico), che fu sostituito il 31 dicembre 1996 dal nuovo contratto di servizio pubblico.

- (53) Inoltre, i contratti impongono alla RTP obblighi specifici di programmazione ⁽³¹⁾. Vi sono stabilite norme riguardanti la qualità dei programmi (pluralismo, imparzialità dell'informazione, ecc.) e il contenuto dei programmi stessi (sceneggiati originali, sport, programmi per i bambini, produzione e cultura portoghesi, notiziari nazionali e programmi ricreativi). La RTP deve cedere tempi di trasmissione a determinate entità, sostenere la produzione cinematografica e le altre forme di produzione ed espressioni audiovisive, promuovere la produzione di programmi istruttivi o formativi, assicurare l'interscambio di programmi con le regioni autonome e favorire la cooperazione con altri organismi che prestano servizio televisivo pubblico all'interno dell'Unione europea. Inoltre, la RTP deve adempiere a obblighi specifici di programmazione, relativi alla cooperazione internazionale. Per esempio, la RTP deve produrre e trasmettere programmi destinati alle comunità portoghesi all'estero, ai paesi africani aventi il portoghese come lingua ufficiale e per Macao. La RTP deve anche assicurare il funzionamento della RTP Madera e della RTP Azzorre e mantenere i propri centri di produzione e le proprie delegazioni all'estero.
- (54) Infine, i contratti impongono alla RTP obblighi specifici: per esempio, la RTP deve tenere archivi audiovisivi, introdurre innovazioni tecniche nelle sua attrezzature e attività, sostenere la fondazione del teatro nazionale San Carlos e prestare altri servizi, da precisare volta per volta.

Mandato

- (55) L'articolo 5 della legge n. 58/90 attribuisce alla RTP la concessione del servizio televisivo pubblico per un periodo di 15 anni, rinnovabile con un nuovo periodo di 15 anni, per le frequenze corrispondenti al primo e secondo canale. L'articolo 4 della legge n. 21/92 sottolinea che la RTP è la concessionaria del servizio televisivo pubblico. La clausola 1 dei contratti di servizio pubblico conferma che la RTP è la prestatrice del servizio televisivo pubblico ⁽³²⁾.

Controllo

- (56) I contratti di servizio pubblico prevedono un consiglio consultivo (Conselho de Opinião) ⁽³³⁾, composto da rappresentanti dei vari settori della pubblica opinione, il quale

⁽³¹⁾ Clausole 5-8 e 10 del precedente contratto di servizio pubblico e clausole 6-13 del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽³²⁾ L'articolo 1 del precedente contratto di servizi stabiliva che l'obiettivo del contratto era definire le condizioni alle quali la RTP doveva prestare il servizio televisivo pubblico. Il nuovo contratto stabilisce all'articolo 1 che la RTP è l'unica prestatrice del servizio televisivo pubblico, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 58/90 del 7 settembre 1990 e dell'articolo 4 della legge n. 21/92 del 14 agosto 1992.

⁽³³⁾ Clausola 9 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 23 del nuovo contratto di servizio pubblico.

può intervenire per accertare che la RTP adempia ai suoi obblighi generali e specifici di servizio televisivo pubblico.

- (57) La RTP deve presentare ogni anno al ministro delle Finanze il piano di attività e il bilancio di previsione relativi al servizio pubblico per l'anno successivo, corredati dai pareri del comitato di revisione contabile (Gabinete de Auditoria) e del proprio consiglio consultivo. Inoltre, essa deve presentare una relazione riguardante l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'anno precedente, corredata dal parere del Gabinete de Auditoria ⁽³⁴⁾.
- (58) Il ministro delle Finanze e il membro del governo responsabile della comunicazione sociale devono verificare il rispetto dei contratti di servizio pubblico. L'Ispettorato generale delle finanze deve controllare il piano finanziario. Inoltre, è prevista una revisione contabile esterna, effettuata ogni anno da un'impresa specializzata ⁽³⁵⁾.
- (59) Il nuovo contratto di servizio pubblico prevede anche sanzioni, che lo Stato infliggerà in caso d'inadempienza contrattuale: può trattarsi di ammende, sequestri, recuperi e risoluzione del contratto stesso di concessione.

Finanziamento

- (60) L'articolo 5 della legge n. 21/92 conferisce alla RTP il diritto di ricevere dallo Stato una compensazione per la prestazione di servizio pubblico. Tale diritto è confermato nel contratto di servizio pubblico.
- (61) Oltre al sistema di compensazioni annuali, i contratti di servizio pubblico prevedono:
- la remunerazione dei servizi specifici previsti negli accordi di prestazione di servizi che sono stati o saranno firmati dalla pubblica amministrazione e dalla RTP ⁽³⁶⁾;

⁽³⁴⁾ Clausole 15, 16, 18 e 19 del precedente contratto di servizio pubblico e clausole 18-25 del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽³⁵⁾ Clausola 19 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 25 del nuovo contratto di servizio pubblico e articolo 47, paragrafo 2, della legge n. 31-A/98.

⁽³⁶⁾ Clausola 13 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 20 del nuovo contratto di servizio pubblico.

- la partecipazione dello Stato in tutti gli investimenti della RTP, in particolare quelli riguardanti le infrastrutture necessarie per il funzionamento dei centri di produzione e di trasmissione nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, per gli archivi audiovisivi, per le trasmissioni internazionali della RTP e in altri investimenti che la concessionaria sarà tenuta ad effettuare per questioni imperative di carattere tecnologico ⁽³⁷⁾.
- (62) I costi e le entrate relativi agli obblighi di servizio pubblico, di cui tener conto ai fini della compensazione da versare alla RTP, vengono determinati in base a un sistema di contabilità analitica dei costi. Nei contratti sono precisati i criteri per calcolare i costi che possono considerarsi correlati a ciascun obbligo di servizio pubblico ⁽³⁸⁾.
- (63) Nell'ambito di tale sistema di contabilità analitica dei costi, la RTP ripartisce le entrate ed i costi (per esempio i costi del personale e delle attrezzature) per un determinato numero di attività (gestione della programmazione, costi diretti e indiretti di programmazione, costi di diffusione, costi di trasmissione, costi di commercializzazione e spese generali).
- (64) I costi diretti delle varie attività vengono suddivisi tra i diversi destinatari dei costi (per esempio RTP-1, RTP-2, RTP-Internacional e RTP-Africa). I costi indiretti vengono attribuiti ai destinatari dei costi in base a criteri analitici coerenti (per esempio il numero di ore di trasmissione) ⁽³⁹⁾.
- (65) Il sistema di suddivisione dei costi presenta le seguenti caratteristiche:
- nell'ambito dei contratti di servizio pubblico, soltanto i costi netti di gestione possono essere compensati, secondo il metodo descritto nei contratti stessi. Sono esclusi dalla compensazione gli oneri finanziari, le spese straordinarie e gli accantonamenti non direttamente correlati con un'attività ⁽⁴⁰⁾;
 - per calcolare i costi netti di gestione che possono essere rimborsati, la RTP deve detrarre dai costi di gestione le entrate di gestione relative a ciascun obbligo di servizio pubblico;
 - nell'ambito del precedente contratto di servizio pubblico non era possibile nessuna compensazione per l'obbligo generale di servizio pubblico di gestire la RTP-1 e la RTP-2 e per trasmettere nelle regioni autonome mediante uno dei canali ⁽⁴¹⁾;
 - nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico, i costi di gestione della RTP-1 e della RTP-2 possono formare oggetto di misure di compensazione, ma non è possibile nessuna compensazione supplementare per i costi netti ed effettivi di gestione della RTP-1 e della RTP-2, se si rivelano superiori a quelli previsti ⁽⁴²⁾.

⁽³⁷⁾ Clausola 14 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 21 del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽³⁸⁾ La clausola 12 del precedente contratto di servizio pubblico stabilisce minuziosamente i costi da compensare ed il metodo per calcolarli, il differenziale dei costi (la differenza tra i costi sostenuti rispettivamente dalla RTP-1 e dal maggior operatore televisivo privato), il deficit di gestione nelle regioni autonome, il deficit di gestione dell'archivio audiovisivo, i costi operativi della RTP-Internacional, i costi di funzionamento della struttura destinata alla cooperazione con i paesi africani di lingua ufficiale portoghese (PALOP), il costo della cessione di tempi di trasmissione a determinate entità, i costi delle delegazioni e dei corrispondenti ed i costi della fondazione del teatro San Carlos. La clausola 15 del nuovo contratto di servizio pubblico stabilisce minuziosamente i costi da compensare e il metodo per calcolarli. Le voci da finanziare sono: i costi di gestione della RTP-1 e RTP-2, gli obblighi di prestazione di servizi specifici, formanti oggetto della clausola 7, lettere da a) ad l), e il differenziale dei costi.

⁽³⁹⁾ Informazioni fornite dalle autorità portoghesi con lettera del 31 marzo 1999.

(66) La RTP ha notificato il costo netto della prestazione di servizio pubblico nelle relazioni annuali sul servizio pubblico, secondo il metodo di calcolo dei costi descritto in precedenza. Nella seguente tabella si presenta il quadro generale dei costi di ogni attività di servizio pubblico, che consentono di beneficiare di una misura di compensazione.

⁽⁴⁰⁾ Clausola 14, paragrafo 2, del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽⁴¹⁾ Tranne i costi inerenti al differenziale.

⁽⁴²⁾ Clausola 19, paragrafi 1 e 3, del nuovo contratto di servizio pubblico. A norma del nuovo contratto di servizio pubblico, i costi di gestione della RTP-2 potevano essere compensati retroattivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Tabella 4

Costi netti notificati e rimborsabili per la prestazione di servizio pubblico

(in milioni di scudi)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Televideo						112,9	86,8
Gestione della RTP-Internacional	882,3	1 517,4	1 826,9	1 890,8	2 059,6	3 999,1	3 712,9
RTP-Africa	—	—	—	—		654,7	1 332,0
Trasmissioni dirette della RTP-1 per Madera e le Azzorre	—	—	—	—	—	76,8	295,4
Archivi audiovisivi	509,1	241,6	402,7	492,7	184,9	909,4	672,1
Cooperazione con i paesi africani di lingua ufficiale portoghese	186,9	128,4	172,2	148,6	144,9	202,4	200,3
Differenziale dei costi	406,7	1 312,8	1 314,2	1 050,3	1 050,0	622,6	208,6
Delegazioni/corrispondenti	797,8	658,2	681,1	642,7	583,2	457,2	211,0
Fondazione del teatro nazionale San Carlos		50,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Sostegno alla produzione cinematografica		215,0	95,0	27,5	156,5	391,1	352,8
Gestione dei centri autonomi regionali	3 453,4	3 486,0	3 685,9	3 696,1	3 846,6	3 459,2	2 855,2
Trasmissioni per entità specifiche	482,0	350,6	151,1	94,6	80,8		
Sport in TV ⁽¹⁾							- 440,0
Costi netti di gestione della RTP-1						16 946,1	11 916,6
Costi netti di gestione della RTP-2					9 050,6	10 080,6	8 637,6
Costi netti totali di gestione	6 718,2	7 960,0	8 384,1	8 103,3	17 217,1	37 972,1	30 101,3

(1) Sebbene lo sport in TV non sia un'attività di servizio pubblico ammissibile per ricevere compensazioni, la RTP ha detratto dai costi del servizio pubblico i profitti realizzati mediante tali trasmissioni, basandosi sull'articolo 47, paragrafo 3, della legge n. 31-A/98 del 14 luglio 1998, a norma del quale i profitti realizzati dalla RTP nella gestione di o con la partecipazione agli altri canali vanno utilizzati per finanziare iniziative di servizio pubblico.

Fonte: Informazioni delle autorità portoghesi e relazioni sul servizio pubblico.

(67) La seguente tabella presenta il quadro generale degli investimenti della RTP in attrezzature destinate alle attività di servizio pubblico. Vi figurano al tempo stesso gli investimenti reali in attività di servizio pubblico, iscritti nella contabilità annuale, e gli investimenti indicati nelle relazioni

sul servizio pubblico. Come si può osservare, gli investimenti effettivi in attività di servizio pubblico sono risultati superiori agli investimenti indicati nei contratti di servizio pubblico.

Tabella 5

Investimenti in attività di servizio pubblico

(in milioni di scudi)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Totale
Contabilità	2 632,6	2 102,0	2 763,9	992,7	1 480,4	4 037,4	6 054,2	20 063,2
Relazioni sul servizio pubblico	2 327,3	98,0	1 975,1	154,4	28,1	4 037,4	6 127,8	14 748,1
Divario	305,3	2 004,0	788,8	838,3	1 452,3	0	- 73,6	5 315,1

Fonte: Contabilità della RTP e relazioni sul servizio pubblico.

Obiettivo delle misure

- (68) L'obiettivo delle misure era compensare la RTP per gli obblighi di servizio pubblico che le erano stati imposti e finanziarne gli investimenti.

Eventuali effetti delle misure

- (69) In Portogallo, l'operatore di servizio pubblico non è stato scelto mediante una procedura nella quale tutte le imprese interessate avevano avuto la possibilità d'indicare l'importo della compensazione di cui necessitavano per gestire una concessione di servizio televisivo pubblico. La RTP è stata incaricata dal governo di prestare il servizio televisivo pubblico.

- (70) Dal 1992 sono presenti sul mercato televisivo portoghese operatori pubblici e privati. Oltre alla RTP, hanno licenze di gestione di canali televisivi gli operatori privati SIC e TVI. La SIC è stato il primo operatore privato a iniziare attività di radiodiffusione, il 6 ottobre 1992. Le misure a favore della RTP potrebbero aver l'effetto di falsare la concorrenza sul mercato televisivo portoghese.

Motivi per iniziare il procedimento

- (71) La Commissione ha iniziato il procedimento in seguito a una sentenza pronunciata nel 2000 dal Tribunale di primo grado ⁽⁴³⁾, con la quale è stata annullata la decisione adottata dalla Commissione nel 1996 ⁽⁴⁴⁾.
- (72) D'altro canto, tenendo conto del tempo necessario per una prima valutazione e dei suoi dubbi riguardo alla proporzionalità del finanziamento dei costi rimborsabili del servizio pubblico prestato dalla RTP, la Commissione ha iniziato il procedimento in base alle denunce presentate dalla SIC nel 1996 e nel 1997. Le misure formanti oggetto della denuncia sono il pagamento da parte dello Stato del trasferimento della rete di telediffusione, l'emissione di obbligazioni, il sostegno alla produzione cinematografica, il piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000, gli apporti di capitale nel 1994-1997 e un prestito.
- (73) Nell'iniziare la procedura d'indagine, la Commissione si è chiesta se, tenuto conto dei costi totali rimborsabili per la prestazione di servizio pubblico della RTP nel periodo 1992-1998, lo Stato portoghese avesse compensato la RTP in misura eccessiva rispetto ai costi netti del servizio pubblico.

III. OSSERVAZIONI DEI DIRETTI INTERESSATI

- (74) Dopo l'inizio della procedura d'indagine, vari diretti interessati hanno presentato osservazioni sulle misure in questione. Si riferiscono qui di seguito le osservazioni pertinenti, per ciascuna delle misure in questione.

- (75) La SIC e la TVI hanno sostenuto che la misura di esenzione dal pagamento delle tasse e diritti di registrazione ha costituito un'eccezione alle regole previste in caso di modifica dello statuto di una società. La SIC ha osservato che il campo di applicazione della misura non si limita al costituirsi della RTP. In base all'articolo 11, paragrafo 2, del suo statuto, la RTP beneficia dell'esenzione generale dalle tasse e diritti per ogni tipo d'iscrizione e registrazione.

- (76) La TVI ha rilevato che la RTP beneficiava anche dell'esenzione dal pagamento dei costi relativi alla pubblicazione dell'atto notarile.

- (77) Per quanto riguarda le agevolazioni di pagamento del canone di utilizzo della rete di telediffusione, i diretti interessati hanno dichiarato che era necessario chiarire se erano stati applicati interessi e a quale tasso e se fossero stati effettuati pagamenti alla Portugal Telecom. Inoltre, si dovevano dare chiarimenti sul debito effettivo della RTP nei confronti della Portugal Telecom.

- (78) La SIC e la TVI hanno presentato osservazioni sulla ritempificazione del debito nei confronti della previdenza sociale, sostenendo che la RTP era stata autorizzata ad ammortizzare il debito a condizioni diverse da quelle previste per le altre imprese a norma del decreto legge n. 411/91. L'ACT ha sottolineato il ruolo centrale dello Stato in questo accordo.

- (79) Riguardo alla vendita della rete di telediffusione, l'ACT e la TVI hanno osservato che, per determinare se la compensazione era eccessiva, si doveva procedere a un'analisi economica e contabile del valore patrimoniale della nuova società costituita, la TDP. Su tale questione, Mediaset e l'ACT hanno dichiarato che la rete di telediffusione è stata costituita grazie al finanziamento statale e non dal suo stesso operatore. Di conseguenza, esse si chiedono se sia giustificata la compensazione versata alla RTP mediante tali risorse statali.

- (80) Per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni, la SIC ha fatto notare che, tenuto conto della situazione finanziaria della RTP, l'emissione era stata accettata sul mercato soltanto perché il proprietario al 100 % era lo Stato. Inoltre, Mediaset ha osservato che, nella sua analisi, la Commissione doveva esaminare la sostanza e non la forma della garanzia.

⁽⁴³⁾ Causa T-46/97, SIC/Commissione, Racc. 2000, II-2125.

⁽⁴⁴⁾ Aiuto n. NN 141/95, Finanziamento della radiotelevisione portoghese (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 10).

- (81) Riguardo al protocollo per il sostegno alla produzione cinematografica, la SIC ha osservato che lo Stato si è impegnato a compensare annualmente i costi relativi all'obbligo di servizio pubblico, che includono la promozione della produzione cinematografica, finanziando così due volte la RTP per il medesimo oggetto. La TVI ha informato che sono stati firmati protocolli analoghi con gli operatori privati, ma che soltanto la RTP beneficia di un sostegno statale. D'altro canto, la TVI ha fatto osservare che il protocollo del 1996 per il sostegno all'industria cinema è stato sostituito nel 2000, stabilendo che la RTP doveva cofinanziare, in qualità di coproduttore, tutti i progetti cinematografici che beneficiavano di sostegno finanziario tramite l'ICAM (Istituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia). Su tale questione, Mediaset ha osservato che, quando le condizioni di finanziamento esigono che l'operatore pubblico partecipi a coproduzioni insieme con produttori indipendenti, è importante assicurare che la partecipazione non conferisca un vantaggio indiretto all'operatore pubblico nelle sue relazioni con tali produttori cinematografici.
- (82) Per quanto riguarda gli apporti di capitale nel periodo 1994-1997, la SIC, l'ACT, Mediaset e la TVI hanno fatto osservare che nessun azionista ragionevole avrebbe aumentato il capitale di una società avente le caratteristiche della RTP. Simili apporti di capitale sono andati a un'impresa in grave disavanzo, priva di un piano coerente di ristrutturazione che ne prevedesse il risanamento.
- (83) Inoltre, la SIC ha dichiarato che nessun istituto finanziario avrebbe accordato un **prestito** alla RTP, considerato lo stato di fallimento in cui questa si trovava, tecnicamente, nel 1996.
- (84) Mediaset e l'ACT hanno chiesto che, nel corso dell'indagine, si esaminasse più da vicino la questione della vigilanza indipendente sulla prestazione del servizio pubblico. Secondo le emittenti private SIC e TVI, la Commissione doveva concludere che le misure in questione erano aiuti di Stato incompatibili, poiché le risorse pubbliche concesse alla RTP erano sproporzionate.
- (85) Riguardo alle osservazioni della SIC sull'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 21/92, le autorità portoghesi hanno informato che il diritto nazionale non prevede specifici sgravi fiscali per le imprese pubbliche in caso di trasformazione della società o di operazioni di ristrutturazione. L'esenzione in questione era basata sul decreto legge n. 404/90.
- (86) Per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti dovuti per l'utilizzo della rete, le autorità portoghesi sostengono che la ritempificazione del debito da parte della Portugal Telecom è una strategia abituale nelle relazioni commerciali tra creditori e debitori: non è derivata da un intervento statale.
- (87) Le autorità portoghesi informano che l'accordo iniziale tra l'istituto di previdenza sociale e la RTP sulla ritempificazione del debito e la rinuncia a interessi e ammende ha origine in un conflitto giuridico sulla costituzionalità del decreto di attuazione n. 12/83, che stabilisce l'aliquota dei contributi sociali da versare sulla remunerazione del lavoro straordinario. Nell'accordo di regolarizzazione del debito si è riconosciuta la validità dell'interpretazione della RTP, secondo la quale tale remunerazione non era assoggettata ai contributi sociali. Tale interpretazione è stata confermata da un esperto di questioni tributarie.
- (88) Inoltre, le autorità portoghesi sostengono che l'autorizzazione formale di questo accordo da parte del governo non conferisce alla RTP un vantaggio finanziario specifico rispetto ad altre imprese che si trovano in situazione analoga, prevista nel decreto legge n. 411/91. Le autorità portoghesi osservano che la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), si applica alla RTP, poiché l'impresa ha formato oggetto di un intervento statale ed ha sperimentato varie vicissitudini durante la sua gestione da parte di una commissione amministrativa, nominata dal governo nel 1977 ⁽⁴⁵⁾. Secondo le autorità portoghesi, il carattere generale di tali misure è sottolineato dal fatto che è stato concluso un accordo con uno dei diretti interessati in base al medesimo testo di legge.
- (89) Per quanto riguarda il pagamento del trasferimento della rete di telediffusione nel 1993, le autorità portoghesi hanno informato che il finanziamento era direttamente correlato alla scissione e vendita della rete di trasporto e di diffusione di segnali televisivi. Lo Stato acquistò dalla RTP la TDP, effettuando il pagamento mediante un aumento del capitale della RTP d'importo esattamente pari al valore degli attivi che erano stati trasferiti. Di conseguenza, non si tratta di un aiuto di Stato.
- (90)

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ PORTOGHESI

- (85) Per quanto riguarda l'esenzione dalle tasse e diritti di registrazione, le autorità portoghesi hanno segnalato che, poiché non era necessario un atto pubblico per formalizzare la trasformazione dell'impresa pubblica in società per azioni, non vi era nessun fondamento per riscuotere simili tasse e diritti.

⁽⁴⁵⁾ Il decreto legge n. 91/A/77 ha revocato lo statuto della RTP del 1976 e ha stabilito che la RTP passasse sotto la gestione di una commissione amministrativa.

- (91) Riguardo all'emissione di obbligazioni corredata da garanzia statale, le autorità portoghesi sostengono che il prestito concesso dall'azionista non implicava nessuna garanzia da parte dello Stato portoghese, come è dimostrato dai documenti tecnici relativi a tale questione.
- (92) Per quanto riguarda il protocollo per il sostegno alla produzione cinematografica, le autorità portoghesi hanno informato che il protocollo del 1996 chiarisce e stabilisce le modalità dell'obbligo di servizio pubblico della RTP, nel senso di sostenere e promuovere i prodotti cinematografici. A norma del protocollo, la RTP doveva cofinanziare «progetti beneficiari di sostegno finanziario» che erano stati preselezionati dall'organismo statale responsabile. Secondo le autorità portoghesi, i termini del protocollo concluso con la RTP non sono comparabili con quelli stabiliti con la SIC e la TVI, poiché la RTP era tenuta a cofinanziare produzioni cinematografiche il cui interesse televisivo poteva essere limitato o addirittura inesistente. In ogni modo, il valore del sussidio concesso dalla RTP era, in generale, molto superiore al valore medio dei diritti di trasmissione delle produzioni adatte per la trasmissione televisiva.
- (93) Riguardo al piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000, le autorità portoghesi segnalano che esso non è mai andato oltre la fase preliminare e, di conseguenza, non costituisce la base per una qualsiasi forma d'intervento finanziario dello Stato a favore della RTP.
- (94) Riguardo al prestito, le autorità portoghesi hanno informato che le condizioni tecniche ad esso associate stabilivano che tale operazione finanziaria era soggetta a interessi, calcolati secondo i criteri del mercato.
- (95) D'altro canto, le autorità portoghesi hanno sostenuto che gli apporti di capitale nel periodo 1994-1998 costituivano uno strumento per finanziare i costi relativi alla prestazione del servizio televisivo pubblico, insieme con il versamento delle compensazioni.
- (96) Secondo le autorità portoghesi, la formula di finanziamento scelta per compensare la RTP per i costi di servizio pubblico si è rivelata inadeguata ed ha portato a disavanzi commerciali. Anzitutto, le misure di compensazione sono sempre state calcolate a un livello inferiore al fabbisogno effettivo di finanziamento del servizio televisivo pubblico. Inoltre, lo Stato portoghese ha versato tali compensazioni sistematicamente in ritardo, il che ha costretto la RTP a ricorrere al finanziamento bancario per far fronte alle proprie spese operative e le ha impedito d'includere, nel calcolo dei costi relativi al servizio pubblico, gli oneri costituiti dagli interessi e dagli ammortamenti. Infine, su tali compensazioni la RTP doveva pagare l'IVA, il che ne riduceva l'importo netto.
- (97) Le autorità portoghesi dichiarano che l'esenzione dalle tasse e diritti (i), le agevolazioni di pagamento del canone di utilizzo della rete di telediffusione (ii), la ritempificazione del debito nei confronti della previdenza sociale (iii), il pagamento del trasferimento della rete di telediffusione (iv), il protocollo per il sostegno della produzione cinematografica (v) e il prestito ottenuto dalla RTP nel 1998 (vi) non rientrano nel concetto di aiuto di Stato. Riguardo alla compatibilità delle altre misure, le autorità portoghesi dichiarano che esse devono essere considerate compensazioni per i costi di servizio pubblico e, di conseguenza, non un aiuto di Stato ⁽⁴⁶⁾, oppure, in alternativa, la loro compatibilità con il diritto comunitario deve essere valutata ai termini dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.
- (98) Riguardo al calcolo dell'eccesso di compensazione, le autorità portoghesi hanno dichiarato quanto segue:
- l'inclusione, nel 1996, dei costi di gestione della RTP-2 come costi di servizio pubblico rimborsabili si basava sul contratto di servizio pubblico del 1996, secondo il quale le misure di compensazione relative ai suddetti costi di gestione della RTP-2, previste nel contratto, decorrevano dal 1° gennaio 1996 ⁽⁴⁷⁾;
 - il prestito di 20 miliardi di scudi non deve essere considerato una compensazione, poiché è stato concesso a condizioni di mercato;
 - gli aumenti di capitale erano destinati anch'essi a finanziare investimenti e non erano soltanto compensazioni finanziarie per i costi rimborsabili di servizio pubblico. L'obbligo dello Stato, in quanto azionista, di partecipare al finanziamento d'investimenti ritenuti necessari è previsto nei contratti di servizio pubblico del 1993 e del 1996 ⁽⁴⁸⁾;
 - le compensazioni erano assoggettate al pagamento dell'IVA, il che significa che l'importo netto ricevuto dalla RTP era inferiore;
 - ai termini del contratto di servizio pubblico del 1996, i costi di servizio pubblico erano rimborsabili soltanto a concorrenza della dotazione di bilancio prevista.

⁽⁴⁶⁾ Con riferimento alla causa C-53/00, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Racc. 2001, I-9067.

⁽⁴⁷⁾ Clausole 3 e 4 del contratto di servizio pubblico del 31 dicembre 1996.

⁽⁴⁸⁾ Secondo la clausola 14 del contratto di servizio pubblico del 1993 e la clausola 21, paragrafo 3, del contratto di servizio pubblico del 1996, «la partecipazione ai menzionati investimenti assumerà di preferenza, da parte del primo contraente e nella sua qualità di azionista, la forma di un aumento di capitale».

(99) Tenuto conto di tutto ciò, le autorità portoghesi concludono che la compensazione finanziaria a favore della RTP per il suo obbligo di servizio pubblico non deve essere considerata eccessiva o inadeguata.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA/DELL'AIUTO

Carattere di aiuto di Stato delle misure in questione

(100) Per determinare se le misure in questione costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se tali misure a favore della RTP:

- siano concesse dallo Stato o provengano da risorse statali;
- siano tali da falsare la concorrenza;
- favoriscano determinate imprese o la produzione di determinati beni;
- incidano sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Implicazione di risorse statali

(101) Nell'esenzione dagli oneri notarili e di registro sono implicate risorse statali, poiché una perdita d'introiti fiscali equivale al consumo di risorse pubbliche in forma di spese fiscali ⁽⁴⁹⁾.

(102) Riguardo all'implicazione di risorse statali nell'accettazione, da parte dell'operatore della rete di radiodiffusione, che la RTP effettuasse in ritardo i pagamenti per l'utilizzo della rete di radiodiffusione, la Commissione osserva che, accettando che non gli venissero versati il canone per l'utilizzo della rete ed i relativi interessi, con conseguente accumularsi di debiti nel corso del periodo in esame, l'operatore della rete ha rinunciato in effetti a riscuotere entrate e avrebbe potuto trovarsi nella necessità di contrarre prestiti sul mercato per finanziare le proprie operazioni.

(103) Tenuto conto che la Portugal Telecom è stata privatizzata gradualmente nel corso del periodo in esame, la Commissione deve distinguere il periodo durante il quale lo Stato aveva la partecipazione maggioritaria in tale società dal periodo nel quale lo Stato è passato alla partecipazione minoritaria.

⁽⁴⁹⁾ Paragrafo 10 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(104) Riguardo al periodo successivo al primo semestre del 1997, la Commissione ritiene che non possano considerarsi «risorse statali» le perdite di entrate della Portugal Telecom, poiché la partecipazione dello Stato in tale società era limitata al 25 % e si è ridotta ancor più negli anni successivi, quando altri azionisti principali hanno acquisito la partecipazione nell'impresa ⁽⁵⁰⁾. Inoltre, come si è detto al considerando 27, la Portugal Telecom non poteva ricevere una compensazione statale per eventuali perdite risultanti dall'accettazione di pagamenti in arretrato da parte della RTP. Di conseguenza, la Commissione conclude che, dopo il primo semestre del 1997, non erano in questione risorse statali.

(105) Per quanto riguarda il periodo precedente il secondo semestre del 1997, lo Stato controllava la Portugal Telecom, poiché deteneva la partecipazione maggioritaria nell'impresa. Di conseguenza, le perdite di entrate derivanti dall'accettazione di pagamenti in arretrato relativi al periodo precedente il secondo semestre del 1997 devono essere considerate «risorse statali» ⁽⁵¹⁾.

(106) In primo luogo, la Commissione deve valutare se il comportamento dell'operatore della rete prima del secondo semestre del 1997 abbia portato a una perdita di risorse statali. In effetti, concedendo agevolazioni di pagamento, l'operatore della rete ha agito nei confronti della RTP come un creditore pubblico. Di conseguenza, il suo comportamento va paragonato a quello di un creditore pubblico o privato il quale tenta di recuperare importi che gli sono dovuti e, a tale scopo, conclude accordi con il debitore, in base ai quali i debiti saranno ritempificati o frazionati, così da facilitarne il rimborso ⁽⁵²⁾. Gli interessi che si applicano normalmente a questo tipo di crediti, gli interessi di mora, sono intesi a riparare il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardo del debitore nell'adempiere ai suoi obblighi. Il tasso degli interessi di mora applicato dal creditore pubblico deve essere uguale a quello che un creditore privato applicherebbe in circostanze analoghe ⁽⁵³⁾.

(107) Dopo l'inizio del procedimento e le osservazioni presentate dai terzi, le autorità portoghesi non hanno fornito informazioni sufficienti riguardo al tasso d'interesse applicato dall'operatore pubblico della rete, né al tasso di riferimento del mercato. Di conseguenza, la Commissione non può escludere che i tassi d'interesse applicati dalla Portugal Telecom prima del secondo semestre del 1997 costituissero una perdita di risorse statali.

⁽⁵⁰⁾ A tale riguardo, vedere la definizione d'impresa pubblica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

⁽⁵¹⁾ Causa T-358/94, Compagnie nationale Air France/Commissione, Racc. 1996, pag. II-2109.

⁽⁵²⁾ Causa C-342/96, Spagna/Commissione, punto 46, Racc. 1999, pag. I-2459.

⁽⁵³⁾ Ibidem, punto 48.

- (108) In secondo luogo, la Commissione deve non soltanto valutare se la misura in questione implichi risorse statali, ma anche determinare se le pubbliche autorità abbiano preso parte effettiva all'adozione di tale misura ⁽⁵⁴⁾.
- (109) Non è stato contestato che, prima del secondo semestre del 1997, lo Stato fosse in grado di controllare la Portugal Telecom e di esercitare un influsso dominante sulle sue operazioni, poiché deteneva oltre il 50 % delle azioni dell'impresa.
- (110) Nel corso dell'indagine, la Commissione non ha trovato nessun indizio secondo cui le autorità portoghesi avessero avuto parte effettiva nell'adozione degli accordi relativi all'accettazione, da parte dell'operatore della rete di radiodiffusione, del ritardo nel rimborso del debito ⁽⁵⁵⁾.
- (111) Come si è detto al considerando 22, lo Stato regolamentava le tariffe e il servizio di diffusione del segnale televisivo che l'operatore della rete doveva prestare come parte del contratto di concessione concluso con lo Stato stesso. Tuttavia, le disposizioni di legge non operavano una distinzione tra i servizi e le tariffe che l'operatore della rete era tenuto ad applicare rispettivamente all'impresa televisiva pubblica RTP e agli operatori televisivi privati. Allo stesso modo, l'operatore della rete non era tenuto a prestare alla RTP, nell'ambito del suo obbligo di servizio pubblico, il servizio di rete di radiodiffusione.
- (112) Di conseguenza, la Commissione non è d'accordo con i diretti interessati, i quali sostengono di aver subito una discriminazione, poiché la legge relativa al settore televisivo prevedeva la perdita della licenza di radiodiffusione soltanto per gli operatori privati che non pagassero entro i termini stabiliti il canone per l'utilizzo della rete. Nonostante che la legge prevedesse conseguenze soltanto per l'eventuale non pagamento da parte di operatori privati, la Portugal Telecom non era tenuta a prestare i suoi servizi alla RTP, a prescindere dal fatto che la RTP pagasse o no il canone.
- (113) D'altro canto, l'operatore della rete non era integrato nelle strutture della pubblica amministrazione, in quanto si era costituito come società per azioni, nel rispetto del diritto societario.
- (114) Le autorità portoghesi hanno dichiarato esplicitamente che le autorità pubbliche non erano intervenute, né direttamente né indirettamente, nell'accettare che la Portugal Telecom effettuasse in ritardo i suoi pagamenti. E neanche vi erano indicazioni da parte di terzi secondo cui lo Stato era coinvolto in tale misura.
- (115) Infine, come risulta dal considerando 25, non vi furono cambiamenti nel comportamento dell'operatore della rete prima e dopo la metà del 1997. Dopo il primo semestre del 1997, l'operatore della rete continuò a concludere accordi con la RTP sul pagamento del canone. In effetti, sembra che il motivo principale di tali accordi sia stata una divergenza circa l'entità del canone annuale, in connessione con l'interdipendenza delle due imprese. Questo fatto sembra confermato dalla decisione adottata dall'ANACOM nel 2003, secondo cui la Portugal Telecom doveva ridurre i propri prezzi in misura considerevole.
- (116) Tenuto conto delle argomentazioni esposte nei punti precedenti, la Commissione conclude che non vi sono indicazioni che l'operatore della rete dovesse accettare il ritardo nei pagamenti per imposizione delle pubbliche autorità. Né vi sono indicazioni che possano far supporre che le pubbliche autorità avessero partecipato all'adozione della misura in questione ⁽⁵⁶⁾. Inoltre, furono conclusi accordi analoghi dopo che l'impresa era stata privatizzata. Di conseguenza, la misura in questione non può essere attribuita allo Stato e, quindi, non ha portato alla perdita di risorse statali.
- (117) Riguardo alla ritempificazione dei debiti nei confronti della previdenza sociale e alla rinuncia agli interessi relativi ai pagamenti in arretrato, la Commissione ritiene che l'istituto di previdenza sociale non possa essere considerato un'impresa: esso non esercita un'attività economica, poiché è anzitutto un ente pubblico, avente la funzione di gestire il sistema delle assicurazioni sociali ⁽⁵⁷⁾. Inoltre, l'autorizzazione a ritempificare il debito fu accordata non dall'istituto stesso di previdenza sociale, ma in base al decreto comune dei segretari di Stato alle Finanze e alla Previdenza sociale e del sottosegretario di Stato del vicepresidente del Consiglio. Con tale autorizzazione, lo Stato rinunciò in effetti a riscuotere entrate, poiché normalmente avrebbe dovuto ricevere 1,206 miliardi di scudi a titolo d'interessi sui debiti arretrati. Di conseguenza, è evidente che sono implicate risorse statali e che la misura in questione è attribuibile allo Stato.
- (118) Gli aumenti di capitale concessi alla RTP ed i pagamenti a favore della rete di telediffusione sono stati versati direttamente dallo Stato, mediante il bilancio statale. Di conseguenza, è evidente che tali fondi costituiscono risorse statali, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 87 del trattato.

⁽⁵⁴⁾ Causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397.

⁽⁵⁵⁾ La Commissione, con lettera del 16 giugno 2003, chiese espressamente informazioni sugli indicatori figuranti nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-482/99.

⁽⁵⁶⁾ Causa 70/85, Van Der Kooy/Commissione, punto 37, Racc. 1985, pag. 219.

⁽⁵⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, nelle cause congiunte Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, Racc. 1993, pag. I-637.

- (119) La Commissione non può condividere il parere delle autorità portoghesi secondo cui non sono implicate risorse statali nell'operazione di prestito. Si deve rammentare che il concetto di risorse statali comprende anche i vantaggi concessi da organismi designati o costituiti a tale fine dallo Stato⁽⁵⁸⁾. Il contratto di prestito fu concluso tra la RTP e il Fondo di regolarizzazione del debito pubblico, un fondo amministrato dall'Istituto di gestione del credito pubblico. Tale istituto dipende, per legge, dal ministro delle Finanze⁽⁵⁹⁾. Di conseguenza, si può concludere che gli importi concessi dal Fondo di regolarizzazione del debito pubblico devono essere considerati risorse statali.
- (120) Inoltre, la misura in questione può essere considerata attribuibile direttamente allo Stato portoghese, poiché le condizioni del contratto furono stabilite mediante decreto comune, datato 17 dicembre 1998, dei segretari di Stato alla Comunicazione sociale, al Tesoro e alle Finanze.
- (121) Non sono state ricevute informazioni tali da dimostrare che l'emissione di obbligazioni da parte della RTP fosse corredata da garanzia statale. Secondo il prospetto tecnico relativo a tale emissione, era la RTP che garantiva il servizio del debito. Al momento dell'emissione, la RTP non aveva uno statuto giuridico che implicasse la garanzia implicita dello Stato. Nel 1992, con la legge n. 21/92, l'impresa fu trasformata da pubblica impresa in società per azioni. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'emissione di obbligazioni è stata effettuata a condizioni commerciali e che lo Stato non ha rinunciato a entrate. Non sono quindi implicate risorse statali. Contrariamente a quanto sostenuto da terzi, la Commissione ritiene che il fatto che la RTP sia proprietà dello Stato non incide su tale conclusione, data la neutralità del trattato CE riguardo alla proprietà pubblica o privata⁽⁶⁰⁾.
- (122) Per quanto riguarda il protocollo del settembre 1996 per il sostegno alla produzione cinematografica, la Commissione non può concordare con le osservazioni di terzi secondo cui la RTP ha ricevuto finanziamenti supplementari in base a tale protocollo. In esso si precisava minuziosamente come la RTP doveva adempiere al suo obbligo di servizio pubblico di sostegno alla produzione cinematografica⁽⁶¹⁾, senza prevedere a suo favore nessuna compensazione

finanziaria supplementare. La compensazione finanziaria relativa agli obblighi della RTP in materia di produzione cinematografica già era prevista nel sistema generale di misure di compensazione, a norma della legge n. 21/92⁽⁶²⁾. Di conseguenza, il protocollo non può essere considerato una misura a se stante di finanziamento ad hoc. Quindi, il protocollo non può portare a una perdita di risorse statali, poiché lo Stato non concede alla RTP, in base ad esso, nessuna risorsa finanziaria supplementare.

- (123) Il piano di ristrutturazione del 1996-2000 costituiva soltanto, a quanto pare, uno studio preliminare effettuato dalla RTP, senza nessun impegno finanziario da parte dello Stato portoghese. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non vi sono implicate risorse statali. Su tale questione, i terzi interessati non hanno apportato nessun elemento nuovo.
- (124) Tenuto conto di quanto si è detto sinora, si può dunque concludere che il protocollo per il sostegno alla produzione cinematografica, il piano di ristrutturazione del 1996-2000, i ritardi nei pagamenti per l'utilizzo della rete di radiodiffusione e l'emissione di obbligazioni non costituiscono aiuti di Stato, poiché non vi sono implicate risorse statali.

Sono state favorite determinate imprese?

- (125) Per quanto riguarda l'esenzione dagli oneri notarili e di registro, la Commissione deve determinare se tale misura abbia conferito alla RTP un'esenzione fiscale generale e sia stata applicata specificamente alla RTP (o eventualmente soltanto a imprese pubbliche) e non a imprese private. Inoltre, la Commissione deve determinare se la RTP abbia ottenuto un beneficio supplementare non avendo pagato nessun costo relativo alla pubblicazione dell'atto e se, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 21/92, la RTP fosse esente dalla tassa di registro anche per tutti gli altri atti.
- (126) Anzitutto, la Commissione ritiene che lo scopo del suddetto articolo 11 era dispensare la RTP dalle tasse di registro e oneri analoghi in diretta relazione con la modifica del suo statuto. Mentre il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce l'obbligo fondamentale di registrare lo statuto societario nel registro nazionale delle persone giuridiche, il paragrafo 2 riguarda gli altri atti di registrazione prescritti in diretta relazione con la modifica della ragione sociale dell'impresa (registro dei beni materiali o immateriali, ecc.). In effetti, le informazioni fornite dalle autorità portoghesi mostrano che la RTP non beneficia di un'esenzione generale dalle tasse di registro, poiché in varie occasioni è stata tenuta a pagare oneri notarili e di registro dovuti a modifiche al suo interno, dopo la sua trasformazione in società per azioni⁽⁶³⁾. Di conseguenza, la Commissione non concorda con le osservazioni dei diretti interessati, secondo i quali la RTP beneficiava di esenzione generale dagli oneri notarili e di registro.

⁽⁵⁸⁾ Causa C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH e Ministero della Difesa, punto 35, Racc. 1999, I-3735.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 1 del decreto legge n. 160/96.

⁽⁶⁰⁾ Paragrafo 1.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 del 11.3.2000, pag. 14).

⁽⁶¹⁾ Come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera l), della legge n. 21/92, dalla clausola 5, paragrafo 1, lettera j), del contratto di servizio pubblico di 1993 e dalla clausola 7, paragrafo 1, lettera m), del contratto di servizio pubblico del 1996.

⁽⁶²⁾ Articolo 5 della legge n. 21/92.

⁽⁶³⁾ Lettera delle autorità portoghesi del 14 dicembre 1995.

- (127) Inoltre, la Commissione concorda con le autorità portoghesi nel ritenere che il paragrafo 1 dell'articolo 11 della legge n. 21/92, in base al quale la RTP fu esentata dal pagamento degli oneri notarili e di registro, non le conferisce un vantaggio specifico: tale paragrafo si limita a confermare l'applicazione al caso specifico della RTP della legge n. 84/88, secondo cui le imprese pubbliche, mediante decreto legge, potevano essere trasformate in società per azioni mediante un decreto legge che, stabilendo tale trasformazione, approva lo statuto della società per azioni e costituisce titolo sufficiente per tutti i necessari atti di registrazione.
- (128) Il trattamento diverso riservato alle imprese pubbliche la cui ragione sociale è trasformata in quella di società per azioni deriva dalla logica interna del sistema e non conferisce loro un vantaggio specifico, poiché sono assenti i fattori che motivano tali oneri. L'atto notarile è necessario per certificare i documenti relativi alla costituzione o alla modifica di un'impresa, per dar loro valore legale. Tuttavia, un tale atto è inutile per le imprese la cui ragione legale si trasforma in quella di società per azioni, in base a un atto giuridico, poiché questo atto già possiede il necessario valore legale.
- (129) Il ragionamento relativo agli oneri di registrazione vale anche per i costi di pubblicazione. Nell'ambito delle sue responsabilità in quanto pubblica autorità, lo Stato deve pubblicare sulla gazzetta ufficiale (Diário da República) le modifiche apportate ai testi di legge. Poiché la legge n. 21/92, recante approvazione del nuovo statuto della RTP, era già stata pubblicata dallo Stato, non era necessario imporre alla RTP altre esigenze in materia di pubblicazione alle quali possono essere assoggettate, peraltro, le imprese private. Nel Diário da República figura integralmente lo statuto della RTP e di conseguenza tale pubblicazione equivaleva alla sua registrazione, ai fini dell'informazione di terzi.
- (130) Infine, la Commissione concorda con le autorità portoghesi nel ritenere che il paragrafo 2 dell'articolo 11 della legge n. 21/92, secondo il quale la RTP era esente dal pagamento di altre tasse di registro in relazione diretta con la modifica della sua ragione sociale, non conferisce alla RTP un vantaggio specifico. Tale paragrafo si limita a confermare l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 404/90, secondo il quale si può concedere alle imprese l'esenzione dall'imposta relativa alla cessione di beni immobili necessari per la concentrazione o la cooperazione e dai diritti e altri oneri legali dovuti per la conclusione di simili atti. Il decreto legge n. 404/90 si applicava a tutte le imprese che procedessero ad operazioni di cooperazione o di concentrazione entro il 31 dicembre 1993. L'esenzione dal pagamento di altre tasse di registro, concessa alla RTP, non le conferisce un vantaggio specifico, poiché si applica a tutte le imprese nella medesima situazione.
- (131) Dopo aver esaminato le osservazioni dei terzi interessati e delle autorità portoghesi, la Commissione conclude che l'accordo iniziale tra la previdenza sociale e la RTP non può essere considerato un comportamento tipico di un operatore privato. La vertenza riguardava la correttezza giuridica dell'interpretazione di determinate norme in materia di previdenza sociale, stabilite nel decreto di applicazione n. 12/83. L'accordo confermò l'interpretazione della RTP, sostenuta dal parere di un esperto in materia fiscale, il quale giunse alla conclusione che il decreto di applicazione in questione era incostituzionale. Dopo la stipulazione dell'accordo, tuttavia, tale decreto non fu abrogato. Di conseguenza, si deve concludere che la misura in questione fu applicata alla RTP in forma selettiva, senza modificare l'applicazione dell'interpretazione delle suddette norme previdenziali nei confronti di altre imprese.
- (132) D'altro canto, la Commissione non può concordare con le autorità portoghesi nel ritenere che l'autorizzazione a ritempificare il debito e la rinuncia alle ammende e interessi sia stata concessa nell'ambito di un sistema generale applicabile a tutte le imprese in situazione analoga, in base al decreto legge n. 411/91, e che quindi essa non abbia conferito alla RTP un vantaggio specifico.
- (133) L'oggetto della presente decisione è determinare se l'applicazione del regime in questione alla RTP sia stata selettiva, a prescindere dal carattere selettivo o generale del regime stesso.
- (134) Per provare che la ritempificazione era indispensabile per la sostenibilità dell'impresa, il decreto legge n. 411/91 esige che venga effettuato uno studio economico-finanziario. La RTP non ha mai presentato un simile studio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto decreto.
- (135) Inoltre, non era applicabile alla RTP la condizione prevista al medesimo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), poiché alla regolarizzazione del debito non si è proceduto in seguito a un intervento statale. La Commissione non concorda con le autorità portoghesi, le quali sostengono che, nel corso del tempo, l'intervento dello Stato aveva esercitato un influsso sul funzionamento dell'impresa debitrice e che, al momento dell'intervento dello Stato, la RTP era assoggettata a norme di legge. Nonostante che la RTP fosse soggetta nel 1977 a un regime specifico di gestione ⁽⁶⁴⁾, questo ebbe termine nel 1980 con l'adozione dello statuto della RTP, mentre il debito nei confronti della previdenza sociale si accumulò nel periodo 1983-1989. La Commissione ritiene che l'autorizzazione alla regolarizzazione del debito concessa alla RTP non possa essere considerata come rientrante in un regime generale, in base al decreto legge n. 411/91, dato che la RTP non soddisfaceva i criteri stabiliti in tale legge per una simile autorizzazione. Di conseguenza, la misura in questione è stata applicata alla RTP in forma selettiva.

⁽⁶⁴⁾ Il decreto legge n. 91-A/77 stabilì che la RTP, data la sua crisi strutturale, doveva essere gestita da una commissione amministrativa.

- (136) D'altro canto, permettendo la ritempificazione del debito, lo Stato avrebbe dovuto agire come un creditore pubblico o privato il quale tenta di recuperare importi che gli sono dovuti e, a tale scopo, conclude accordi di ritempificazione del debito, per facilitarne il pagamento ⁽⁶⁵⁾. Il tasso degli interessi di mora applicato dallo Stato avrebbe dovuto essere uguale a quello che un creditore privato applicherebbe in identiche circostanze. Secondo la Commissione, un creditore privato che adisca le vie legali per recuperare i crediti dovutigli otterrebbe come minimo il tasso d'interesse previsto dalla legge. Di conseguenza, non esigendo il pagamento di interessi nonostante la disponibilità di strumenti di esecuzione, le autorità portoghesi non hanno agito come avrebbe fatto un creditore privato per massimizzare il tasso d'interesse. Inoltre, il debito nei confronti della previdenza sociale si accumulò nel periodo 1983-1989 e alla sua ripianificazione si procedette soltanto nel 1993. In simili condizioni, un creditore privato non avrebbe consentito un tale accumularsi di debiti in arretrato per un periodo così lungo senza iniziare un procedimento di recupero. Di conseguenza, si constata che la misura in oggetto ha conferito alla RTP un vantaggio specifico.
- (137) Per quanto riguarda i pagamenti per il trasferimento della rete di diffusione e di trasporto del segnale televisivo, la Commissione non può tener conto delle osservazioni di quei terzi interessati che pongono in questione il calcolo del valore della rete di radiodiffusione. Nella sua decisione del 2 ottobre 1996, relativa al finanziamento della RTP, la Commissione già aveva concluso che il prezzo pagato dallo Stato alla RTP per la rete corrispondeva al valore di mercato e non costituiva un aiuto di Stato ⁽⁶⁶⁾. La SIC non ha contestato tale conclusione dinanzi al Tribunale di primo grado ⁽⁶⁷⁾.
- (138) D'altro canto, la Commissione non concorda con le osservazioni secondo le quali la compensazione non è giustificata, perché la rete di diffusione e di trasporto del segnale televisivo era stata costruita con il finanziamento dello Stato. Secondo la Commissione, la funzione dello Stato in quanto investitore non va confusa con la sua funzione di pubblica autorità. Benché lo Stato fosse proprietario della RTP al 100 % e sia divenuto proprietario al 100 % della TDP, per motivi di trasparenza le due imprese erano indipendenti sotto il profilo giuridico e finanziario. La rete faceva parte degli attivi della RTP. Di conseguenza, la compensazione concessa dallo Stato all'impresa pubblica RTP, al valore di mercato, per la rete che esso aveva deciso di scindere dagli attivi della RTP non conferisce a quest'impresa nessun vantaggio finanziario, poiché l'importo della compensazione corrispondeva al valore effettivo di tali attivi. Di conseguenza, la misura in questione non conferisce alla RTP nessun vantaggio e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (139) Dopo aver esaminato le osservazioni dei terzi interessati e delle autorità portoghesi, la Commissione conclude che gli aumenti di capitale concessi nel 1994-1997 hanno procurato alla RTP un vantaggio finanziario. Come si può osservare nella tabella 3, tenuto conto della debole situazione finanziaria della RTP al momento in cui si è proceduto agli aumenti di capitale, nessun investitore privato avrebbe apportato capitali all'impresa, poiché da essa non si poteva attendere una normale redditività entro un ragionevole lasso di tempo. Di fatto, nonostante gli apporti di capitale, la situazione finanziaria della RTP si deteriorò. Né le autorità portoghesi né i terzi interessati hanno sostenuto che lo Stato portoghese abbia agito come un investitore privato quando apportò capitali all'impresa.
- (140) La Commissione non concorda con le autorità portoghesi nel ritenere che il prestito concesso nel 1998 rispondesse alle condizioni di mercato. Perché un prestito non costituisca un aiuto di Stato, le condizioni alle quali viene concesso (la garanzia sul prestito e il tasso d'interessi) devono riflettere il rischio intrinseco in un'operazione di prestito a favore di un'impresa ⁽⁶⁸⁾. Il rischio e, di conseguenza, il tasso d'interesse sono più elevati quando la situazione economica e finanziaria dell'impresa in questione presenta un grado di solidità inferiore a quello che esigerebbe un istituto finanziario per concedere prestiti.
- (141) Come si può osservare nella tabella 3, all'epoca in cui fu concesso il prestito la RTP versava in gravi difficoltà finanziarie, poiché i suoi debiti erano superiori al valore degli attivi e la sua situazione netta era negativa. Tecnicamente, l'impresa era quindi in stato di fallimento.
- (142) Anzitutto, si deve rilevare che il prestito concesso consisteva in un prestito «subordinato», ossia privo di garanzia basata sugli attivi, e che, in caso di fallimento dell'impresa, nell'ordine di successione ai fini del rimborso il suo creditore si sarebbe trovato dopo tutti gli altri creditori, ma prima degli azionisti. La mancanza di un'adeguata garanzia basata sugli attivi mostra chiaramente che tale prestito non fu concesso a condizioni di mercato e che vi era presente un aiuto. Considerato lo stato di fallimento, in termini tecnici, della RTP al momento della concessione del prestito, nessun istituto finanziario le avrebbe accordato un prestito «subordinato», poiché erano molto ridotte le prospettive che la RTP lo rimborsasse. Di fatto, il prestito fu concesso non da un istituto finanziario privato, ma dal Fondo di regolarizzazione del debito pubblico.

⁽⁶⁵⁾ Causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, I-02459, punto 46.

⁽⁶⁶⁾ Aiuto n. NN 141/95, Finanziamento della radiotelevisione portoghese (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 10).

⁽⁶⁷⁾ Causa T-46/97, SIC/Commissione, punto 50, Racc. 2000, II-2125.

⁽⁶⁸⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

- (143) Inoltre, si può sostenere che il tasso d'interesse applicato a tale prestito non ne riflette con chiarezza il rischio intrinseco: non soltanto era inferiore al tasso di riferimento che la Commissione utilizza normalmente per calcolare l'elemento di aiuto presente in regimi di abbuono d'interessi⁽⁶⁹⁾, ma un normale operatore commerciale esigerebbe anche, oltre a sicure garanzie, un tasso d'interesse atto a compensare un rischio così grave di non ricevere il rimborso.
- (144) Dato che la situazione finanziaria della RTP era tale da renderle impossibile ottenere un prestito «subordinato» a condizioni normali, il prestito in questione equivale in effetti al versamento di un sussidio e conferisce un vantaggio alla RTP.
- (145) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che la ritempificazione del debito nei confronti della previdenza sociale, gli apporti di capitale nel periodo 1994-1997 e il prestito concesso nel 1998 hanno procurato un vantaggio economico-finanziario rispetto ai concorrenti che non hanno ricevuto i medesimi fondi.

Distorsione di concorrenza

- (146) Il mercato televisivo portoghese è stato aperto alla concorrenza al più tardi nel 1992: su tale mercato, dunque, vi erano concorrenti nel periodo in cui la RTP ha formato oggetto delle varie misure in questione. Nel febbraio 1992 sono state concesse licenze di radiodiffusione alle emittenti televisive private SIC e TVI e nell'ottobre 1992 la SIC cominciò a trasmettere in Portogallo.
- (147) La Commissione non concorda con le autorità portoghesi nel ritenere che l'accordo relativo al debito nei confronti della previdenza sociale non rientri nel concetto di aiuto di Stato, dato che tale debito si era costituito prima che il mercato portoghese della radiodiffusione fosse aperto alla concorrenza. Il vantaggio finanziario è stato concesso alla RTP nel maggio 1993, dopo che il mercato della radiodiffusione era stato aperto alla concorrenza: di conseguenza, può essere stato conferito alla RTP un vantaggio economico.
- (148) Tenuto conto di quanto si è detto, la Commissione conclude che le misure accordate dallo Stato potevano conferire alla RTP un vantaggio economico-finanziario rispetto ai concorrenti che non avevano ricevuto i medesimi fondi e in tal modo potevano falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

⁽⁶⁹⁾ Il tasso di riferimento è basato sul tasso swap interbancario a cinque anni, maggiorato di un premio (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3). I tassi di riferimento per il Portogallo, dal 1° gennaio 1997, sono indicati sul sito http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

Vi è stata un'incidenza sugli scambi commerciali tra gli Stati membri?

- (149) Alle misure concesse dagli Stati si applica il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 87 se esse incidono sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, il che è sempre il caso quando le attività in questione si configurano come commercio intracomunitario. Nel presente procedimento, la RTP, che è l'impresa beneficiaria, svolge attività sul mercato internazionale. Di fatto, tramite la UER (Unione europea di radiodiffusione), essa commercializza programmi televisivi e partecipa al sistema dell'Eurovisione⁽⁷⁰⁾. Inoltre, la RTP si trova in concorrenza diretta con imprese private di radiodiffusione che svolgono attività sul mercato internazionale della radiodiffusione e, sotto il profilo della proprietà, hanno struttura internazionale⁽⁷¹⁾.
- (150) Di conseguenza, si può concludere che le misure concesse alla RTP hanno inciso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 87.

Conclusione sul carattere di aiuto delle misure ad hoc

- (151) Tenuto conto di quanto si è detto, si deve concludere che, a prescindere dagli eventuali obblighi di servizio pubblico imposti alla RTP, sono presenti aiuti di Stato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 87 del trattato CE, nelle seguenti misure: la ritempificazione del debito nei confronti della previdenza sociale, gli apporti di capitale nel periodo 1994-1997 e il prestito concesso nel 1998.
- (152) Tuttavia, come si è detto in precedenza, alla RTP è stato imposto l'obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione. Nella sentenza relativa alla causa Altmark, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le misure statali di compensazione del costo del servizio pubblico non rientrano nel concetto di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, quando risultano soddisfatte contemporaneamente le seguenti quattro condizioni⁽⁷²⁾:
- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata di adempiere obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere chiaramente definiti;

⁽⁷⁰⁾ Cause congiunte T-85/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, M6 e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-3805.

⁽⁷¹⁾ Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quando un aiuto rafforza la posizione di un'impresa rispetto alle altre imprese concorrenti negli scambi commerciali intracomunitari, si deve intendere che l'aiuto incide su tali scambi: causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, punto 11, Racc. 1980, pag. 2671; causa C-303/88, Italia/Commissione, punto 17, Racc. 1991, pag. I-1433; causa C-156/98, Germania/Commissione, punto 33, Racc. 2000, pag. I-6857.

⁽⁷²⁾ Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (non ancora pubblicata nella Raccolta).

- i parametri in base ai quali sarà calcolata la compensazione devono essere stabiliti in via preliminare, in forma obiettiva e trasparente;
 - la compensazione non può essere superiore a quanto è necessario per coprire in misura totale o parziale i costi sostenuti per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto delle entrate riscosse e di un profitto ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
 - quando l'impresa non è stata scelta con una procedura di pubblica gara, l'entità della necessaria compensazione deve essere determinato in base all'analisi dei costi che avrebbe sostenuto, per adempiere tali obblighi, un'impresa media, ben gestita e dotata di risorse adeguate.
- (153) Lasciando da parte la prima e la terza condizione, le misure ad hoc menzionate al considerando 151 non sembrano rispondere alla seconda e alla quarta condizione della sentenza Altmark, per i motivi che vengono indicati di seguito.
- (154) È evidente che il finanziamento concesso mediante l'accordo con la previdenza sociale e il prestito non facevano parte di un sistema di compensazione i cui parametri fossero stati stabiliti in via preliminare e in forma obiettiva e trasparente (seconda condizione). Al contrario, tale finanziamento si basava su decisioni ad hoc attribuibili allo Stato.
- (155) Inoltre, come si è detto al considerando 61, il contratto di servizio pubblico prevedeva una possibilità specifica di finanziamento degli investimenti in attrezzature per le attività di servizio pubblico, mediante apporti di capitale. I contratti di servizio pubblico non limitano gli investimenti ai servizi pubblici, né definiscono chiaramente le condizioni ed i limiti della partecipazione statale, ma prevedono soltanto l'eventualità che lo Stato partecipi agli investimenti della RTP in qualità di azionista. Di conseguenza, la Commissione ritiene che neanche gli apporti di capitale possono essere considerati come facenti parte di un sistema di compensazioni i cui parametri fossero stati stabiliti in via preliminare e in forma obiettiva e trasparente.
- (156) D'altro canto, è evidente che la RTP non è stata selezionata mediante una pubblica gara, che garantisca il minimo costo possibile. Né vi sono indicazioni secondo cui l'importo dei pagamenti ad hoc sia stato determinato in base a un'analisi dei costi che avrebbe sostenuto un'impresa media (quarta condizione).
- (157) Tenuto conto di quanto si è detto, è evidente che nel caso in esame non risultano soddisfatte tutte le condizioni della sentenza Altmark. Di conseguenza, le misure menzionate al considerando 151 devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 87 del trattato CE.

Valutazione della compatibilità delle misure

- (158) La Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo 86 può consentire deroghe al divieto di aiuti di Stato a favore d'impresе incaricate di prestare servizi d'interesse economico generale (SIEG). La sentenza Altmark ha confermato implicitamente che gli aiuti di Stato intesi a compensare i costi sostenuti da un'impresa per prestare SIEG possono essere considerati compatibili con il mercato comune, se rispettano le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 86 del trattato CE ⁽⁷³⁾.
- (159) La Corte di giustizia ha precisato che, perché una misura possa beneficiare di tale deroga, è necessario che siano soddisfatti cumulativamente i criteri della definizione, dell'incarico e della proporzionalità. La Commissione ritiene che, se questi criteri sono rispettati, gli scambi commerciali non vengono alterati in misura contraria agli interessi della Comunità.
- (160) La comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽⁷⁴⁾ spiega come tali principi si applichino al settore della radiodiffusione. Secondo questa comunicazione, la Commissione deve valutare se ⁽⁷⁵⁾:
- le attività della RTP corrispondano a obblighi di servizio pubblico, definiti chiaramente come tali dallo Stato membro (definizione);
 - la prestazione di tale servizio sia stata affidata ufficialmente alla RTP dalle autorità portoghesi (incarico);
 - il finanziamento sia proporzionale al costo netto della prestazione di servizio pubblico.

⁽⁷³⁾ Ibidem, punti 101-109 (sentenza Altmark). In questi punti la Corte ha esaminato se determinati versamenti effettuati dallo Stato a imprese di trasporto, che erano stati classificati come aiuti di Stato, potessero essere considerati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 77 del trattato, in quanto pagamento per la prestazione di obblighi di servizio pubblico. La Corte non ha escluso tale possibilità, purché fossero rispettate le condizioni vincolanti stabilite dal diritto derivato per il settore dei trasporti. Questo ragionamento deve essere applicato, mutatis mutandis, alle imprese alle quali è stata affidata la prestazione di SIEG al di fuori del settore dei trasporti e in combinato disposto con il paragrafo 2 dell'articolo 86.

⁽⁷⁴⁾ GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

⁽⁷⁵⁾ Paragrafo 29 della comunicazione relativa alla radiodiffusione.

Definizione

- (161) Come è enunciato nel protocollo di Amsterdam ⁽⁷⁶⁾ e nella comunicazione relativa alla radiodiffusione ⁽⁷⁷⁾, è compito degli Stati membri definire gli incarichi di servizio pubblico dell'impresa di radiodiffusione alla quale è affidato il servizio pubblico. Nel settore della radiodiffusione, il ruolo della Commissione si limita ad accertare la presenza di errori evidenti nella definizione di servizio pubblico. Simili errori costituirebbero un abuso in materia di definizione di servizio pubblico.
- (162) Data la natura specifica del settore della radiodiffusione, la Commissione ritiene legittima una definizione che conferisca a un determinato organismo di radiodiffusione la funzione di fornire una programmazione equilibrata e variata, ai sensi delle disposizioni interpretative del protocollo ⁽⁷⁸⁾. Tale definizione dovrà essere conforme all'obiettivo di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali di una specifica società.
- (163) Come si è detto ai considerando 51 e 52, a norma della legge n. 21/92 e dei contratti di servizio pubblico la RTP è tenuta, per il suo servizio televisivo pubblico in generale, a garantire la diffusione di due canali su tutto il territorio geografico. Mentre il primo canale deve offrire una programmazione più generica, il secondo canale deve rivolgersi a tipi più specifici di pubblico. Inoltre, come si è detto ai considerando 53 e 54, la legge n. 21/92 ed i contratti di servizio pubblico stabiliscono con maggiori particolari gli obblighi della RTP relativi al contenuto dei programmi e alla cooperazione internazionale, più alcuni altri obblighi specifici.
- (164) Sebbene la definizione del servizio pubblico di radiodiffusione della RTP abbia natura qualitativa e piuttosto ampia, secondo le disposizioni interpretative del protocollo di Amsterdam la Commissione considera legittima tale definizione «ampia» ⁽⁷⁸⁾. Di conseguenza, la Commissione considera legittima la definizione generale del servizio
- pubblico della RTP, che consiste nel trasmettere in tutto il territorio nazionale su due canali televisivi, uno di carattere più generico e l'altro maggiormente mirato verso tipi specifici di pubblico. Si può ritenere che tale definizione soddisfi le esigenze democratiche, sociali e culturali della società portoghese.
- (165) La Commissione considera legittimi anche gli obblighi che determinano con maggiori particolari come la RTP debba assicurare l'obbligo generale di servizio pubblico di radiodiffusione. In effetti, si può ritenere che anche tali obblighi soddisfino le esigenze democratiche, sociali e culturali della società portoghese, come è enunciato nel protocollo di Amsterdam.
- (166) Pur considerando legittima la missione di servizio pubblico della RTP, la Commissione deve accertare se tale definizione contenga o no errori evidenti.
- (167) In base al considerando 45 della direttiva sulla televisione senza frontiere, la Commissione può accettare che la definizione di servizio pubblico delle imprese di radiodiffusione di servizio pubblico includa l'obbligo di contribuire in misura sostanziale agli investimenti nella produzione audiovisiva europea, purché i diritti relativi ai prodotti cinematografici ne consentano la trasmissione da parte dell'emittente televisiva di servizio pubblico ⁽⁷⁹⁾.
- (168) Secondo la Commissione, l'obbligo imposto alla RTP di sostegno alla produzione cinematografica è compreso nell'ambito del servizio pubblico di radiodiffusione, dato che la RTP procede alla trasmissione, in qualità di programmi televisivi di servizio pubblico, dei film dei quali ha acquisito i diritti di distribuzione.

⁽⁷⁶⁾ Secondo il protocollo, il sistema di radiodiffusione pubblica è direttamente correlato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, e all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Più specificamente, gli Stati membri hanno «la competenza [...] a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel tempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico».

⁽⁷⁷⁾ Paragrafo 33 della comunicazione.

⁽⁷⁸⁾ Ibidem.

⁽⁷⁹⁾ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). In base all'articolo 5, «gli Stati membri vigilano [...] che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione [...] oppure, a scelta [...], il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione».

Inoltre, secondo il considerando 45 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60), «l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri [...] tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi, comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione europea».

(169) Di conseguenza, la Commissione non può concordare con le osservazioni presentate dai diretti interessati, che ritengono discriminatori l'obbligo della RTP nei confronti della produzione cinematografica e il relativo finanziamento. Secondo i diretti interessati, anche le emittenti private hanno concluso con le autorità portoghesi protocolli di sostegno alla produzione cinematografica, i quali non prevedono nessuna misura di compensazione. La Commissione ritiene che si debba distinguere tra gli accordi per il sostegno alla produzione cinematografica conclusi tra lo Stato e le emittenti private su base volontaria e gli obblighi di servizio pubblico di radiodiffusione imposti alla RTP perché finanzia e trasmetta produzioni cinematografiche. È evidente che alla RTP è stata affidata espressamente una funzione di servizio pubblico di sostegno a determinate produzioni cinematografiche, che successivamente vengono trasmesse come programmi della televisione di servizio pubblico, mentre tale funzione di servizio pubblico non è stata affidata alle emittenti private. La RTP diviene così uno strumento utilizzato dallo Stato per sostenere la produzione cinematografica. Gli eventuali vantaggi che la RTP conferisce alla produzione cinematografica potrebbero costituire aiuti di Stato e dovrebbero essere valutati in quanto tali. La presente decisione non pregiudica l'eventuale valutazione di possibili vantaggi concessi a produttori cinematografici.

(170) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che il cofinanziamento da parte della RTP di produzioni cinematografiche portoghesi che vengono trasmesse sui canali di servizio pubblico può essere considerato un obbligo specifico legittimo, necessario per soddisfare all'obbligo generale, imposto alla RTP, di assicurare il servizio pubblico di radiodiffusione. Di conseguenza, tale obbligo non costituisce un errore evidente.

(171) Tuttavia, la Commissione ritiene che l'obbligo legale imposto alla RTP di prestare «altri servizi, da specificare su base ad hoc»⁽⁸⁰⁾ non è abbastanza precisa da consentirle di valutare in anticipo e con un grado sufficiente di certezza giuridica se tali servizi si possano considerare come servizio pubblico. Pur ritenendo non chiaramente definiti gli «altri servizi da specificare», la Commissione osserva che nel periodo in esame non sono stati effettuati pagamenti in virtù di tale disposizione⁽⁸¹⁾.

(172) In base a quanto precede, la Commissione conclude che le attività della RTP, come sono descritte nella legge n. 21/92 e ridefinite nei contratti di servizio pubblico, costituiscono obblighi di servizio pubblico chiaramente definite. Benché

l'obbligo di prestare «altri servizi, da specificare su base ad hoc» non sia abbastanza preciso per poter concludere anticipatamente che tutti i servizi prestati in tale ambito possano essere considerati servizi pubblici, nel periodo 1992-1998 non sono stati effettuati pagamenti in virtù di questa disposizione.

Incarico

(173) Inoltre, la Commissione deve valutare se gli obblighi di servizio pubblico siano stati imposti al beneficiario del finanziamento.

(174) Secondo la comunicazione relativa alla radiodiffusione, la Commissione deve accertare se gli incarichi di servizio pubblico siano stati affidati alla RTP mediante un atto ufficiale⁽⁸²⁾.

(175) Come si è detto al considerando 55, gli obblighi di servizio pubblico erano stati esplicitamente affidati alla RTP in base a varie leggi e contratti: l'articolo 5 della legge n. 58/90, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5 della legge n. 21/92 e la clausola 1 dei contratti di servizio pubblico.

(176) La Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione di diretti interessati né del governo portoghese secondo la quale il servizio pubblico non era stato correttamente affidato alla RTP mediante un atto ufficiale. Ai sensi della comunicazione relativa alla radiodiffusione e tenuto conto delle leggi e contratti summenzionati, la Commissione conclude che non vi è nessun dubbio che la RTP deve adempiere agli obblighi di servizio televisivo e che, di conseguenza, l'incarico del servizio pubblico è stato affidato ufficialmente alla RTP.

(177) Non è necessario soltanto che il servizio pubblico sia stato affidato alla RTP mediante un atto ufficiale: si deve anche accertare che il servizio pubblico venga prestato secondo le relative disposizioni. Come già si è osservato ai considerando 56-59, sono stati previsti vari dispositivi di controllo per accertare che la RTP adempia all'obbligo di servizio pubblico secondo le relative disposizioni.

(178) Anzitutto, la RTP doveva presentare relazioni sugli obblighi di servizio pubblico e piani corredati dei pareri espressi dal comitato di revisione contabile. In effetti, nel periodo tra il 1992 e il 1998 la RTP ha elaborato relazioni sugli obblighi di servizio pubblico, descrivendo l'adempimento di ciascuno di essi e indicando i costi di ognuno di tali obblighi, in base a un sistema di contabilità analitica.

⁽⁸⁰⁾ Clausola 13 del precedente contratto di servizio pubblico e clausola 7, paragrafo 1, lettera a), del nuovo contratto di servizio pubblico.

⁽⁸¹⁾ Lettera delle autorità portoghesi del 30 luglio 1999.

⁽⁸²⁾ Comunicazione relativa alla radiodiffusione, paragrafo 40.

- (179) Inoltre, il ministro delle Finanze e il membro del governo responsabile della Comunicazione sociale hanno verificato l'esecuzione del contratto di servizio pubblico e l'Ispettorato generale delle finanze ha proceduto alla revisione contabile del piano finanziario.
- (180) Infine, doveva essere effettuata ogni anno una revisione contabile esterna. La Commissione non può concordare con la SIC nel ritenere che i costi di servizio pubblico, come sono presentati dalle autorità portoghesi, e i dati relativi alla RTP inclusi nei suoi contratti di servizio pubblico e nei conti annuali non siano affidabili e che, di conseguenza, non sia stato possibile un loro controllo sufficiente. La Commissione fa notare che nel periodo 1992-1998 un revisore contabile ufficiale ha proceduto alla revisione annuale dei conti finanziari della RTP. Inoltre, sebbene le relazioni sugli obblighi di servizio pubblico non sempre fossero corredate da una relazione di revisione contabile, le rigorose norme del sistema di contabilità dei costi assicuravano la possibilità d'identificare e di controllare correttamente i costi di ciascuno degli obblighi di servizio pubblico ammissibili ai fini delle misure di compensazione.
- (181) In base a quanto precede, è evidente che sono state effettuate azioni di controllo a tre diversi livelli: dal comitato di revisione contabile a livello interno, dagli organi statali responsabili e da una società esterna di revisione contabile. Anche se, a quanto sembra, non è stata effettuata all'esterno una revisione sistematica delle relazioni sul servizio pubblico, il sistema descritto assicurava che esso era stato prestato secondo le relative disposizioni. Di conseguenza, la Commissione conclude che nel periodo 1992-1998 era operante un dispositivo efficace, che garantiva la vigilanza effettiva sull'adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte della RTP.

Proporzionalità

- (182) Il terzo criterio che la Commissione deve considerare consiste nel determinare se il finanziamento sia proporzionale al costo netto del servizio pubblico.
- (183) Nella comunicazione relativa alla radiodiffusione, la Commissione ha descritto i criteri in base ai quali essa avrebbe valutato il carattere proporzionale del finanziamento statale, secondo il quale l'aiuto di Stato non può essere superiore ai costi netti delle funzioni di servizio pubblico e sul mercato non devono verificarsi distorsioni che non siano necessarie per l'esecuzione delle funzioni di servizio pubblico⁽⁸³⁾.
- (184) Anzitutto, per determinare correttamente il costo delle attività di servizio pubblico, la comunicazione relativa alla radiodiffusione prevede la opportuna ripartizione dei costi e delle entrate tra il servizio pubblico e le attività commerciali.
- (185) Come si è detto ai considerando 62-64, i contratti di servizio pubblico definiscono il metodo che la RTP deve applicare per l'attribuzione dei costi e delle entrate. Nella fattispecie, in linea di principio il compito della Commissione è facilitato, poiché la RTP ha applicato un sistema di contabilità analitica, che consente di quantificare i costi ammissibili da essa sostenuti per eseguire ciascuna delle funzioni di servizio pubblico per le quali riceve il rimborso.
- (186) Nel suddetto sistema, ogni voce ammissibile di spesa corrisponde a un'attività e viene poi suddivisa, in base a principi contabili obiettivi, tra le diverse funzioni di servizio pubblico per le quali la RTP riceve il rimborso.
- (187) Poiché le entrate provenienti da ciascuna delle funzioni rimborsabili di servizio pubblico vengono detratte dai costi di gestione, il sistema garantisce che le compensazioni annuali siano limitate al costo netto di ciascuno degli obblighi di servizio pubblico (cfr. considerando 65).
- (188) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in linea di principio, i parametri intesi a determinare il costo sono definiti in forma obiettiva e trasparente.
- (189) Tuttavia, la Commissione osserva che le regole di compensazione dei costi possono sottovalutare il costo netto reale del servizio pubblico della RTP e condurre a un insufficiente finanziamento strutturale del fabbisogno reale di finanziamento.
- (190) Come risulta dal considerando 65, secondo il metodo di calcolo dei costi definito nei contratti, alcuni costi del servizio pubblico sono stati esclusi dal pagamento mediante le compensazioni annuali⁽⁸⁴⁾. Inoltre, le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che, sebbene la RTP dovesse pagare l'IVA sulle compensazioni annuali da essa ricevute, secondo le regole contabili non si poteva tener conto dei rispettivi costi (considerando 96). Infine, nelle sue relazioni sul servizio pubblico la RTP non ha incluso tutti gli investimenti in attrezzature effettuati per attività di servizio pubblico, nonostante che questi fossero registrati nella sua contabilità (cfr. considerando 67).
- (191) Nondimeno, secondo il disposto del protocollo di Amsterdam, è di competenza degli Stati membri organizzare il regime di finanziamento delle imprese di radiodiffusione del servizio pubblico. Nella fattispecie, le autorità portoghesi hanno deciso di non rimborsare una parte dei costi sostenuti dal prestatore di tale servizio per eseguire i suoi incarichi.

⁽⁸³⁾ Comunicazione relativa alla radiodiffusione, paragrafi 57 e 58.

⁽⁸⁴⁾ Secondo il precedente contratto di servizio pubblico, i costi di gestione del primo e del secondo canale consistono nei costi del finanziamento e nei costi della corrispondenza, quando vi erano anche altri operatori.

- (192) Nel caso in questione, lo Stato ha accordato alla RTP non soltanto compensazioni annuali, ma anche finanziamento supplementare, in forma di aumenti di capitale, di un prestito e di un accordo con la previdenza sociale.
- (193) Benché i contratti di servizio pubblico prevedessero il finanziamento statale dei costi di gestione, in base a compensazioni annuali, e la possibilità di aumenti di capitale per investimenti effettuati dalla RTP, le disposizioni di legge relative al servizio pubblico della RTP non prevedevano nessun finanziamento in forma di prestiti e di detrazioni dei contributi sociali. Tuttavia, secondo il paragrafo 57 della comunicazione relativa alla radiodiffusione, la Commissione deve analizzare se tutte le misure siano proporzionali ai costi netti del servizio pubblico. Solo in tal caso il finanziamento della RTP può essere considerato compatibile con l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.
- (194) La Commissione ritiene che anche quegli obblighi di servizio pubblico imposti alla RTP, che non sono ammissibili ai fini della compensazione a norma dei contratti di servizio pubblico, possano di fatto essere considerati obblighi legittimi, nonché obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti e imposti formalmente dallo Stato al prestatore del servizio pubblico. Di conseguenza, a norma del diritto comunitario, lo Stato portoghese può finanziare la totalità dei costi netti di servizio pubblico sostenuti dalla RTP.
- (195) Ai fini della presente decisione, non è necessario procedere di nuovo al calcolo esatto di tutti i costi netti reali sostenuti dalla RTP nel prestare i suoi obblighi di servizio pubblico: è sufficiente dimostrare che il finanziamento totale che la RTP ha ricevuto dallo Stato nel periodo 1992-1998 non è stato superiore ai costi netti supplementari da essa sostenuti per eseguire le suddette funzioni di servizio pubblico in tale periodo.
- (196) La tabella 6 presenta il quadro generale dei costi di servizio pubblico della RTP (costi d'investimento e costi netti di gestione), calcolati secondo le vigenti norme di contabilità dei costi, e delle compensazioni ricevute dalla RTP per gli investimenti e per i costi di gestione.
- (197) Anzitutto, sono indicati gli investimenti in attrezzature per le attività di servizio pubblico (già presentati nella tabella 5) e la compensazione prevista per finanziare gli investimenti (già presentata nella tabella 2). Vengono poi indicati i costi netti di gestione della RTP (già presentati nella tabella 4) e le misure di compensazione previste per tali costi (già presentate nella tabella 1). Infine, viene indicato il vantaggio conferito dagli aiuti ad hoc derivanti dall'accordo concluso con la previdenza sociale e dal prestito.

Tabella 6

Compendio del fabbisogno di finanziamento e di compensazione del costo netto di gestione del servizio pubblico, secondo le norme contabili vigenti

(in milioni di scudi)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Totale
Costi di investimento	2 632,6	2 102,0	2 763,9	992,7	1 480,4	4 037,4	6 054,2	20 063,2
Apporti di capitale	- 0	- 0	- 10 000,0	- 12 800,0	- 10 000,0	- 14 000,0	- 0	- 46 800,0
Differenza tra i costi di investimento e la compensazione	2 632,6	2 102,0	- 7 236,1	- 11 807,3	- 8 519,6	- 9 962,6	6 054,2	- 26 736,8
Costi di gestione del servizio pubblico	6 718,2	7 960,0	8 384,1	8 103,3	17 217,1	37 972,1	30 101,3	116 456,1
Misure di compensazione	- 6 200,0	- 7 100,0	- 7 145,0	- 7 200,0	- 14 500,0	- 10 350,0	- 14 000,0	- 66 495,0
Previdenza sociale	—	- 1 206,0	—	—	—	—	—	- 1 206,0
Prestiti							- 20 000,0	- 20 000,0
Differenza tra i costi di gestione e la compensazione	518,2	- 346	1 239,1	903,3	2 717,1	27 622,1	- 3 898,7	28 755,1

Fonte: Relazione finanziaria e relazione sul servizio pubblico.

- (198) Come già si è sottolineato, il sistema di compensazioni annuali scelto dalle autorità portoghesi ha portato a sottovalutare i costi effettivi delle funzioni di servizio pubblico esercitate dalla RTP, con conseguente accumularsi dei debiti. Allo scopo di tenere la RTP in equilibrio finanziario, in una seconda fase le autorità si sono servite di strumenti ad hoc per finanziare i costi della sua prestazione di servizio pubblico.
- (199) Come si può osservare nella tabella 6, gli apporti di capitale hanno ecceduto di 26,7368 miliardi di scudi gli investimenti effettuati per il servizio pubblico, mentre i costi di gestione non sono stati controbilanciati dalle misure di compensazione e dagli altri aiuti ad hoc, registrando così un saldo negativo di 28,7551 miliardi di scudi. In effetti, sebbene fossero destinati essenzialmente a finanziare gli investimenti in attrezzature, gli apporti di capitale sono stati utilizzati anche per rimborsare i debiti accumulati.
- (200) Come si può osservare nella tabella 6, la compensazione totale è stata inferiore di 2,0183 miliardi di scudi ai costi netti della prestazione del servizio pubblico (28,7551 meno 26,7368 miliardi di scudi). Di conseguenza, la Commissione ha concluso che, secondo le norme comunitarie, il finanziamento totale dello Stato è proporzionale ai costi netti di gestione del servizio pubblico sostenuti dalla RTP nel periodo in esame.
- (201) Secondo la Commissione, probabilmente i fondi ricevuti sono stati addirittura inferiori ai costi netti totali sostenuti per adempiere agli incarichi di servizio pubblico conferiti alla RTP dallo Stato, tenendo conto che la tabella 6 non include la totalità dei costi di servizio pubblico della RTP nel periodo 1992-1998.
- (202) Secondo la comunicazione relativa alla radiodiffusione, la Commissione non soltanto deve accertare che il finanziamento statale sia proporzionale ai costi netti della prestazione di servizio pubblico, ma deve anche verificare che le attività commerciali derivanti da tale prestazione, per le quali non è possibile stabilire un raffronto esatto tra costi ed entrate, non portino a distorsioni sul mercato non necessarie ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Vi sarebbe una simile distorsione se la RTP provocasse una riduzione dei prezzi della pubblicità sul mercato, con conseguente diminuzione delle entrate dei concorrenti ⁽⁸⁵⁾. In tal caso, la RTP non massimizzerebbe le sue entrate commerciali e causerebbe un non necessario aumento del fabbisogno di finanziamento statale. Secondo la comunicazione relativa alla radiodiffusione, un simile comportamento, se comprovato, non potrebbe essere considerato intrinseco alle funzioni di servizio pubblico attribuite all'organismo di radiodiffusione ⁽⁸⁶⁾.
- (203) Nella decisione d'iniziare l'indagine, la Commissione ha dichiarato che, se fosse stato comprovato un simile comportamento, essa avrebbe tenuto conto di tali distorsioni e del conseguente maggiore fabbisogno di finanziamento statale, per valutare se la compensazione fosse o no eccessiva. In quella fase del procedimento, la Commissione ha osservato che, «in base alle informazioni in suo possesso in quel momento, non era possibile determinare se la RTP fosse incorsa in tale comportamento» ⁽⁸⁷⁾.
- (204) In seguito all'invito a presentare osservazioni, all'inizio del procedimento, la Commissione non ha ricevuto dai concorrenti della RTP nessuna osservazione che indicasse o dimostrasse che la RTP teneva sui mercati commerciali un comportamento anticoncorrenziale, tale da condurre a una maggiorazione del finanziamento statale, incompatibile con il trattato ⁽⁸⁸⁾.
- (205) In tale contesto, la Commissione ritiene che non vi siano indizi di un simile comportamento. Di conseguenza, la Commissione conclude che non sembra che la RTP abbia tenuto comportamenti anticoncorrenziali sui mercati commerciali, dai quali sia derivato un fabbisogno maggiorato di finanziamento statale, e che non vi è stata una compensazione eccessiva come risultato di un tale comportamento.
- (206) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che l'accordo con la previdenza sociale, gli apporti di capitale e il prestito «subordinato» devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nondimeno, il finanziamento della RTP in base a misure ad hoc è compatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Il finanziamento totale è proporzionale ai costi netti corrispondenti a obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti e attribuiti. Di conseguenza, il finanziamento statale non ha inciso sulle condizioni degli scambi commerciali né sulla concorrenza all'interno della Comunità in forma contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁵⁾ Comunicazione relativa alla radiodiffusione, paragrafo 58.

⁽⁸⁶⁾ *Ibidem*.

⁽⁸⁷⁾ Paragrafo 91 della decisione d'iniziare il procedimento.

⁽⁸⁸⁾ Si deve notare che nel 1993 la SIC, autrice della denuncia, sostenne che era stato violato anche il paragrafo 1 dell'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato CE, in relazione alla struttura giuridica che lo Stato portoghese aveva costituito sul mercato della pubblicità e alla politica di acquisizione di programmi da parte della RTP [cfr. la decisione 89/536/CEE della Commissione (GU L 284 del 3.10.1989, pag. 36)]. La Commissione valutò allora tali elementi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1.

⁽⁸⁹⁾ Comunicazione relativa alla radiodiffusione, paragrafo 58.

VI. CONCLUSIONE

- (207) La Commissione ritiene che il Portogallo abbia concesso illegittimamente gli aiuti ad hoc in questione, violando l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. In base alla sua analisi, la Commissione conclude che l'accordo con la previdenza sociale nel 1993, gli apporti di capitale nel periodo 1994-1997 e il prestito nel 1998 costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tali misure sono state concesse mediante risorse statali, minacciano di falsare la concorrenza favorendo la RTP e incidono sugli scambi commerciali. Inoltre, come si è qui analizzato, queste misure non soddisfano le condizioni enunciate nella sentenza Altmark, poiché non si può ritenere che esse facciano parte di un sistema di compensazione i cui parametri fossero stati definiti in via preliminare e in forma obiettiva e trasparente. È pure evidente che la RTP non è stata selezionata mediante una pubblica gara, che garantisca il minimo costo possibile, né vi sono indicazioni secondo cui l'importo dei pagamenti ad hoc fosse stato determinato in base a un'analisi dei costi che sarebbero stati sostenuti da un'impresa media.
- (208) L'esenzione prevista al paragrafo 2 dell'articolo 86 si applica alle misure ad hoc. Secondo l'analisi qui effettuata, le misure compensavano obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti e debitamente attribuiti alla RTP. Come si è detto, tali misure ad hoc sono proporzionali ai costi netti del servizio pubblico prestato dalla RTP. Queste misure non falsano la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario, poiché sono proporzionali al costo netto del servizio pubblico prestato dalla RTP e poiché, nelle sue attività commerciali, tale impresa non ha tenuto un comportamento anticoncorrenziale.

Tenuto conto delle precedenti conclusioni, la Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che il Portogallo ha concesso alla RTP, per l'importo di 68,006 miliardi di scudi, in forma di un accordo concluso con la previdenza sociale nel 1993, di apporti di capitale effettuati nel periodo 1994-1997 e di un prestito accordato nel 1998, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, poiché non ha condotto a nessuna compensazione eccessiva dei costi netti delle funzioni di servizio pubblico affidate alla RTP.

Articolo 2

Non costituiscono aiuto di Stato le misure di esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro, il pagamento per il trasferimento della rete di diffusione del segnale televisivo, le agevolazioni accordate per il versamento del canone annuale per l'utilizzo della rete, il protocollo di sostegno alla produzione cinematografica, l'emissione di obbligazioni e il piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000.

Articolo 3

Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione